

ANNO 2008/2009

Seduta XVIII: lunedì 20 ottobre 2008 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Commemorazione di Silvano Ballinari	1922
2. Comunicazioni del Presidente	1923
3. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissioni	1923
4. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari generiche	1925
5. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari elaborate	1926
6. Attribuzione a Commissione di petizione	1926
7. Mozioni evase	1926
8. Presentazione di atti parlamentari	1927
9. Conferma della nomina dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati	1938
- Messaggio del 17 settembre 2008 n. 6118	
10. Conferma della nomina della Commissione cantonale della protezione dei dati	1939
- Messaggio dell'8 ottobre 2008 n. 6128	
11. Proposta di risoluzione (iniziativa cantonale) del 23 giugno 2008 presentata da Walter Gianora e Giovanni Merlini concernente la revisione dell'art. 135 CPS	1939
- Proposta di risoluzione del 23 giugno 2008	
- Rapporto del 10 settembre 2008; relatore: Carlo Luigi Caimi	
12. Proposta di risoluzione (iniziativa cantonale) del 17 settembre 2007 presentata da Manuele Bertoli per il gruppo PS "Abrogazione dell'art. 64a LAMal"	1941
- Proposta di risoluzione del 17 settembre 2007	
- Rapporto del 16 settembre 2008 della Commissione gestione e finanze	
13. Richiesta di stanziamento dei crediti per le opere di revisione e di rinnovo delle attrezzature della lavanderia dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) e per l'adeguamento logistico dei locali (messa in sicurezza antincendio, nuovi spogliatoi e servizi) a Mendrisio-Casvegno	1945
- Messaggio del 20 agosto 2008 n. 6105	
- Rapporto del 30 settembre 2008 n. 6105 R; relatore: Saverio Lurati	

14. Nuova legge sugli assegni di famiglia..... [1945](#)
- [Messaggio del 27 maggio 2008 n. 6078](#)
- [Rapporto del 7 ottobre 2008 n. 6078 R; relatore: Giovanni Jelmini](#)
15. Chiusura della seduta e rinvio [1966](#)

PRESIDENZA: Norman Gobbi, Presidente

Alle ore 14:05 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 86 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Arigoni G. - Arigoni S. - Bacchetta-Cattori - Badasci - Bagutti - Barra - Belloni - Beretta Piccoli - Bergonzoli - Bertoli - Bignasca A. - Bignasca B. - Bignasca M. - Bobbià - Boneff - Bonoli - Bordogna - Brivio - Caimi - Calastri - Canal - Canepa - Carobbio - Cavalli - Celio - Chiesa - Corti - Dadò - Dafond - Del Bufalo - De Rosa - Dominé - Duca Widmer - Ducry - Ferrari - Foletti - Franscella - Galusero - Garobbio - Garzoli - Ghisletta D. - Ghisletta R. - Ghisolfi - Gianoni - Gianora - Giudici - Gobbi N. - Gobbi R. - Guidicelli - Gysin - Jelmini - Kandemir Bordoli - Lepori - Lurati - Maggi - Malacrida - Marcozzi - Mariolini - Martignoni - Mellini - Merlini - Moccetti - Orelli Vassere - Orsi - Pagani - Pantani - Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Pestoni - Pinoja - Poggi - Polli - Quadri - Ramsauer - Ravi - Regazzi - Righinetti - Rizza - Rusconi - Salvadè - Savoia - Solcà - Stojanovic - Viscardi - Vitta

Si sono scusati per l'assenza:

Beltraminelli - Frapolli

Non si sono scusati per l'assenza:

Krüsi - Weber

1. COMMEMORAZIONE DI SILVANO BALLINARI

GOBBI N., PRESIDENTE - Il 1° ottobre 2008, proprio nel giorno in cui si teneva l'annuale riunione degli ex Presidenti del Gran Consiglio, è purtroppo deceduto Silvano Ballinari. Si tratta di una notizia che ci ha profondamente toccati.

Nato il 4 settembre 1925, è stato membro del Parlamento ticinese dal febbraio del 1967 all'aprile del 1995, quindi per quasi trent'anni, presiedendolo nel 1977. Ha fatto parte di diverse Commissioni speciali, tra cui quella per il regolamento del Gran Consiglio e quella che ha poi portato alla creazione dell'Ente ospedaliero cantonale. Definito "penna pungente", nella sua lunga carriera politica e professionale è stato un'anima critica non solo all'interno della società ticinese, ma anche in seno al suo partito.

In memoria di Silvano Ballinari, vi invito a osservare un minuto di silenzio.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

GOBBI N., PRESIDENTE - Prima di aprire formalmente l'odierna seduta parlamentare, mi preme rilevare che le regioni periferiche – attualmente oggetto di numerose discussioni, soprattutto in relazione al tema del turismo – stanno lanciando segnali di disagio all'intenzione dell'Autorità cantonale. Esse sono coinvolte da numerosi temi che influenzano in maniera marcata il loro sviluppo, tra cui la questione delle stazioni turistiche (estive o invernali), la legge cantonale di applicazione alla nuova politica regionale della Confederazione, l'iniziativa dei Comuni sulla ripartizione dei canoni d'acqua e la necessità di fissare i compensi (in sostituzione delle privative) riversati dalle aziende elettriche ai Comuni che hanno ceduto loro il compito di distribuire energia elettrica.

Invito il Consiglio di Stato, visto che per molti di questi argomenti i tempi sono già ampiamente trascorsi, a voler fornire al più presto una risposta. Le regioni periferiche lo meritano, se non altro per quello che offrono in termini di svago, di territorio e, soprattutto, di canoni d'acqua (decine di milioni di franchi) incassati dal Cantone.

3. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 6114 16 settembre 2008

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 2 giugno 2008 presentata nella forma elaborata da Boris Bignasca e Lorenzo Quadri per la modifica dell'art. 60 cpv. 3 della legge organica comunale (concessione dell'attinenza comunale sempre con voto segreto)

(alla Commissione della legislazione)

n. 6115 16 settembre 2008

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 17 settembre 2007 presentata da Sergio Savoia e cofirmatari "Per una vera strategia di riduzione del danno nel campo della prostituzione"

(alla Commissione della legislazione)

n. 6116 17 settembre 2008

Progetto di modifica della legge tributaria del 21 giugno 1994: adeguamento alla legge federale del 20 marzo 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena

(alla Commissione speciale tributaria)

n. 6117 17 settembre 2008

Modifica di alcuni articoli della legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (LBSCT) del 25 ottobre 1988

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

- n. 6118 17 settembre 2008
Conferma della nomina dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati
(all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio)
- n. 6119 24 settembre 2008
Integrazione dell'Alta scuola pedagogica (ASP) nella Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
(alla Commissione speciale scolastica)
- n. 6120 24 settembre 2008
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 15 aprile 2008 presentata da Luciano Canal per la modifica dell'art. 16 del regolamento di applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici (apparecchi fotografici non permessi nella cabina elettorale) (*)
- n. 6121 24 settembre 2008
Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti: richiesta di proroga della sua applicazione
(alla Commissione speciale tributaria)
- n. 6122 24 settembre 2008
Approvazione del conto economico per l'esercizio 2007 e del bilancio al 31 dicembre 2007 dell'Azienda elettrica ticinese
(alla Commissione speciale dell'energia)
- n. 6123 24 settembre 2008
Progetto di modifica della legge tributaria del 21 giugno 1994: adeguamento alla legge federale sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, alla legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, alla legge federale sullo Stato ospite e alla legge federale sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta
(alla Commissione speciale tributaria)
- n. 5994A 30 settembre 2008
Complemento al messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa
(alla Commissione della legislazione)
- n. 6124 30 settembre 2008
Modifica della legge concernente la banca dati movimento della popolazione (MovPop) e richiesta di stanziamento di un credito complessivo di fr. 676'000.- per il periodo 2008-2010, per l'adattamento dei programmi e delle banche dati a seguito dell'applicazione della legge federale di armonizzazione dei registri
(alla Commissione della gestione e delle finanze)

- n. 6125 7 ottobre 2008
Stanziamiento di un credito di fr. 525'000.- e approvazione della Convenzione fra lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino e il Comune di Giornico sull'utilizzo della palestra comunale
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 6126 7 ottobre 2008
- Stanziamiento di un credito ordinario di fr. 2'853'830.- per il sussidiamento delle opere di sistemazione dei corsi d'acqua
 - Stanziamiento di un credito ordinario di fr. 420'000.- per il sussidiamento della valorizzazione ambientale della foce del Ticino
 - Stanziamiento di un credito ordinario di fr. 190'000.- per il monitoraggio della frana di Cerentino
- (alla Commissione della gestione e delle finanze)**
- n. 6127 7 ottobre 2008
Modificazione dell'art. 41 cpv. 1 lett. b) della legge sull'organizzazione giudiziaria e dell'art. 207 cpv. 1 del Codice di procedura penale (procedura del decreto d'accusa nel caso di multa ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 del Codice penale svizzero)
(alla Commissione della legislazione)
- n. 6128 8 ottobre 2008
Conferma della nomina della Commissione cantonale per la protezione dei dati
(all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio)
- n. 6129 10 ottobre 2008
Garanzia di un credito ponte di fr. 970'000.- per l'apertura degli impianti di risalita di Bosco Gurin e di Carì durante la stagione invernale 2008-2009
(alla Commissione della gestione e delle finanze)

(*) Art. 101 cpv. 4 - LGC/CdS

⁴Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro un mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro un anno.

4. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE

Quadri L. - 22.09.2008

Modifiche di Piano regolatore: compensare non solo gli svantaggi, ma anche i vantaggi
(alla Commissione speciale pianificazione del territorio)

Maggi F. e cofirmatari - 22.09.2008

Risarcire correttamente i danni causati dagli ungulati (modifica legge sulla caccia)
(alla Commissione della legislazione)

Maggi F. e cofirmatari - 22.09.2008

Finanziamento delle misure di protezione delle greggi e indennizzo di tutti i costi causati dall'attacco di grandi predatori
(alla Commissione della legislazione)

Mellini E. N. e cofirmatari per l'UDC - 23.09.2008

Modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria (introduzione dell'obbligo della votazione in Gran Consiglio per la nomina dei magistrati e fissare la soglia minima da raggiungere per l'elezione)
(alla Commissione della legislazione)

5. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

G. Corti e cofirmatari - 22.10.2008

Modifica LGC/CdS (art. 72 - modo di votazione)
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

Chiesa M. per l'UDC - 22.10.2008

Modifica dell'art. 76 della legge tributaria (Imposizione dell'utile netto delle società di capitali e società cooperative)
(alla Commissione speciale tributaria)

6. ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI PETIZIONE

---- 20 ottobre 2008

Petizione presentata dall'Unione contadini ticinesi, dalla Federazione ticinese ovi-caprina e dall'Associazione agricoltori Valle Verzasca (5'097 firmatari) "Salviamo l'agricoltura di montagna: via il lupo dalle nostre Valli!"
(alla Commissione speciale bonifiche fondiarie)

7. MOZIONI EVASE

L. Quadri L. - 03.12.2007

Riduzione del tempo di conservazione delle fotografie scattate dai radar fissi
(v. messaggio del 25.08.2008 n. 6109)

Canal L. - 15.04.2008

Modifica dell'art. 16 del regolamento di applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici (apparecchi fotografici non permessi nella cabina elettorale)
(v. messaggio del 24.09.2008 n. 6120)

8. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

MOZIONE

Banca dati unica e aggiornata degli atti parlamentari

del 20 ottobre 2008

Il Consiglio di Stato, nella sua risposta del 7 ottobre 2008 all'interpellanza del gruppo PS del 22 settembre 2008 "Modifica del sito del Cantone: occorre rendere più accessibile l'attività parlamentare e facilitare il lavoro dei deputati", afferma che l'attuale banca dati dell'attività parlamentare, che data del 1999, non permette una ricerca di atti parlamentari a tutto campo in base a temi specifici o a nominativi. Questo perché essa è stata strutturata in rubriche separate: interpellanza, interrogazione, mozione, iniziativa parlamentare generica, iniziativa parlamentare elaborata, proposta di risoluzione (che si affiancano alle altre tre rubriche di atti politici governativi e popolari: messaggio, iniziativa popolare, petizione). Una fusione delle rubriche e quindi la creazione di una banca dati parlamentare unica implica un investimento di circa 70 mila franchi, a quanto indicatoci dai tecnici cantonali: essa passa per una decisione politica che esula dal mero miglioramento del motore di ricerca. Inoltre, l'altra grossa lacuna ammessa nella risposta all'interpellanza è che le risposte alle interpellanze non sono immediatamente accessibili dal sito dell'attività parlamentare ma vanno ricercate nei verbali del Gran Consiglio, con conseguenti ritardi e complessità di ricerca che ciò comporta. E questo anche nel caso in cui i Consiglieri di Stato leggano in aula risposte scritte: basterebbe inserire le risposte nel sito dell'attività parlamentare.

Per rendere più trasparenti e accessibili al cittadino e ai deputati gli atti parlamentari e le risposte che hanno ricevuto, nonché i verbali, chiediamo con la presente mozione:

1. la creazione di una banca dati unica degli atti parlamentari;
2. l'inserimento delle risposte scritte fornite dai Consiglieri di Stato alle interpellanze (senza attendere il verbale del Gran Consiglio);
3. lo stanziamento di risorse adeguate per recuperare il ritardo nella pubblicazione dei verbali del Parlamento.

Per il gruppo PS:
Raoul Ghisletta

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Richiesta di un rapporto al Parlamento sulla protezione dei beni immobili culturali e introduzione di nuove norme per la tutela dei beni immobili culturali e dei siti ISOS

del 20 ottobre 2008

1. Premessa

1.1 *La mancata applicazione di ISOS*

La demolizione di oggetti architettonici di valore, come le palazzine Tami e altre ville a Lugano, nonché i pericoli che incombono su siti appartenenti all'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), come quello di Gandria, sono un problema acuto nel Luganese che rischia di acutizzarsi anche nel resto del Cantone: un problema sul quale le autorità cantonali sono chiamate ad agire rapidamente.

1.2 *A che punto sono i Comuni, a termine di legge decennale scaduto a fine 2007, rispetto all'obbligo di istituire la protezione dei beni culturali immobili?*

Nella risposta alla nostra interpellanza del 18 gennaio 2008 "Il caso della demolizione della palazzina dell'arch. Rino Tami a Lugano: quale protezione per il patrimonio architettonico moderno?", il Governo, a termine di legge decennale scaduto a fine 2007, fa il punto su quanto svolto dai Comuni rispetto all'obbligo di istituire la protezione dei beni culturali immobili nei piani regolatori (PR):

«A inizio dicembre 2007, la situazione pianificatoria dei 251 Comuni-sezioni era la seguente:

- PR preavvisati con LBC 1997: procedura terminata (approvazione Consiglio di Stato) 76;
- PR preavvisati con LBC 1997: procedura avviata 54;
- PR non preavvisati con LBC 1997: 121.

L'aggiornamento dei piani regolatori ai fini dell'inserimento delle proposte di tutela dei beni monumentali è, in base a quanto sopra, in corso ed è stato compiuto fino ad oggi solo parzialmente. I motivi di questa situazione sono illustrati nel messaggio n. 5935 del 12 giugno 2007 concernente la modifica degli articoli 53 e 54 della legge sulla protezione dei beni culturali. Da un lato non si è mai ritenuto opportuno obbligare tutti i Comuni ad avviare revisioni di PR esclusivamente per stabilire la tutela di beni culturali immobili; si è invece pensato di inserire questo aspetto nell'ambito di revisioni avviate autonomamente dai Comuni stessi e comprendenti altri elementi. D'altro canto la promozione delle tutele è stata coordinata con l'avanzamento della raccolta delle valutazioni proprie dell'inventario dei beni culturali, ora in via di conclusione.

Il Consiglio di Stato, visto che non tutti i Comuni hanno potuto rispettare il termine previsto dalla legge e ben cosciente delle conseguenze che questa situazione ha sulla protezione dei beni culturali, ha proposto la modifica degli artt. 53 e 54 della legge sulla protezione dei beni culturali, come si evince dal messaggio succitato. La Commissione della legislazione ha preso contatto con l'Ufficio il 21 novembre 2007, per la preparazione del relativo rapporto. In quest'ambito, per il tramite del relatore avv. Carlo Luigi Caimi, sono state fornite ulteriori e più specifiche informazioni relative alla questione sollevata; è pure stato fatto il punto sull'avanzamento del Progetto di inventario dei beni culturali».

2. Richieste della mozione: misure incisive per la protezione dei beni immobili e siti ISOS

Risulta difficile capire la situazione della protezione dei beni immobili in Ticino. La risposta del Consiglio di Stato è insufficiente a rispondere alle preoccupazioni crescenti nel Paese per la distruzione di immobili ad opera della speculazione edilizia. Anche il messaggio n. 5935 citato non fornisce indicazioni chiare, se non che il Consiglio di Stato vorrebbe poter intervenire sui Comuni per far loro adottare varianti di Piano regolatore atte a proteggere beni d'interesse cantonale. Ma dei beni d'interesse comunale non si parla. Pertanto riteniamo urgente agire andando oltre il messaggio n. 5935.

- 2.1. Occorre innanzitutto fare trasparenza sulla situazione: per questo chiediamo al Consiglio di Stato di fornire al Gran Consiglio un rapporto che analizzi, dal profilo della protezione dei beni immobili, i piani regolatori comunali preavvisati (76 Comuni), i piani regolatori in fase di preavviso (54 Comuni) e la situazione nei Comuni che non hanno iniziato una revisione di PR (121 Comuni). Questo documento deve permettere di capire quanto è stato fatto e non fatto dai Comuni, sia per quanto riguarda i piani regolatori preavvisati, sia per quanto riguarda le altre situazioni, onde consentire un vero dibattito politico su questo tema culturale molto importante: in effetti regolarmente emergono e sono denunciati pubblicamente casi di distruzione del patrimonio immobiliare, che dovrebbero essere tutelati a livello comunale.
- 2.2. In secondo luogo chiediamo che il Governo introduca le basi legali necessarie a proteggere in modo adeguato gli insediamenti rilevati dall'inventario ISOS.
- 2.3. In terzo luogo chiediamo che il Consiglio di Stato presenti un messaggio per conferire alla Commissione dei beni culturali la facoltà di annullare le decisioni edilizie, che comportano la distruzione o manomissione di beni culturali immobili.

Per il gruppo PS:
Raoul Ghisletta

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Zone a basso carico ambientale

del 20 ottobre 2008

Nel Cantone Ticino, tra l'ottobre 2007 e il febbraio 2008, i valori limite legali per le polveri fini sono stati superati diverse volte¹. A Lugano sono stati superati in 27 occasioni; a Chiasso i giorni di superamento hanno superato abbondantemente i 40. La legge, la cui attuazione spetta ai Cantoni, permette per contro un solo giorno di superamento in un anno: l'obiettivo è tutelare la salute dei cittadini. Come nei precedenti inverni, invece, i

¹ L'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt, allegato 7 art. 2 cpv. 5) fissa per le PM10 il valore medio giornaliero a 50 µg/m³. Questo può essere superato una sola volta all'anno.

cittadini hanno ancora sofferto degli elevati carichi di polveri fini presenti nell'aria. Un problema che colpisce soprattutto le persone che vivono e lavorano nei centri cittadini e lungo i principali assi di transito, dove sono particolarmente numerose le polveri di fuliggine del diesel, le più pericolose perché estremamente piccole e cancerogene. Si ricorda che questo pericolo invisibile provoca ogni anno, in Svizzera, il decesso prematuro di tremila o quattromila persone.

Per limitare questo tipo d'inquinamento, tredici città tedesche, tra cui Stoccarda, Friburgo, Hannover, Berlino e Colonia, hanno realizzato "zone a basso carico ambientale", nelle quali possono circolare solo i veicoli poco inquinanti (individuabili grazie a un contrassegno verde). In tutta Europa sono più di sessanta le zone a basso carico ambientale realizzate o in fase di progettazione. Se ne trovano in Italia, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca e Regno Unito. Una tale misura è attualmente allo studio anche nei Cantoni di Ginevra, Basilea, Zurigo e Berna.

I vantaggi di questa misura sono molteplici: da un miglioramento generale della qualità dell'aria, a un aumento della qualità della vita nelle città; da un'accelerazione del rinnovo del parco veicoli all'orientamento verso modalità di trasporto meno inquinanti.

Al fine di valutare la fattibilità di zone a basso carico ambientale nel Cantone Ticino (uno dei più toccati dall'inquinamento da polveri fini), chiediamo al Consiglio di Stato di condurre uno studio di fattibilità sulla possibilità d'introdurre zone a basso carico ambientale in alcuni agglomerati ticinesi, soprattutto nel Sottoceneri, quale misura permanente di lotta contro l'inquinamento atmosferico o in caso di picchi d'inquinamento.

Lo studio, che dovrebbe essere definito in dettaglio dal Consiglio di Stato, potrebbe contenere e affrontare i seguenti aspetti che noi auspichiamo:

- fattibilità delle zone a basso carico ambientale sul territorio ticinese, in particolare:
 - possibili zone interessate;
 - sistema di classificazione ed etichettatura dei veicoli (immatricolazioni in Svizzera e in Italia): adeguamento dell'etichetta ambientale elaborata dalla Confederazione, necessità di sviluppare un altro sistema d'etichettatura (cantonale, intercantonale o insubrico);
 - sistema di controllo prospettato;
 - effetti potenziali e rischi potenziali;
 - possibilità d'integrare le zone a basso carico ambientale nel piano di misure dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt);
 - possibilità di collaborare con altri Cantoni o regioni limitrofe (Regio insubrica);
 - possibile allargamento ad altri possibili inquinanti (ad esempio l'ozono);
- possibilità di un'attuazione a tappe (prima un progetto pilota poi la progressiva introduzione);
- necessità di un esame e di un'azione parallela condotta dalla Confederazione (integrazione di questa misura nel piano d'azione "polveri fini" della Confederazione);
- costi e tempistica.

Sergio Savoia

Arigoni G. - Arigoni S. - Badasci - Boneff - Caimi - Celio - Chiesa - Corti -

Galusero - Garobbio - Ghisolfi - Gysin - Lepori - Maggi - Martignoni -

Merlini - Orelli Vassere - Pantani - Pellanda - Pinoja - Rusconi - Stojanovic

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Istituzione un consorzio obbligatorio tra i Comuni del Locarnese per l'esercizio di una polizia intercomunale

del 20 ottobre 2008

Considerato

- che la tutela dell'ordine pubblico e il controllo del territorio nell'agglomerato di Locarno sono insufficienti, in particolare per la scarsa dotazione attuale di agenti operativi in città (che non possono assicurare una copertura 24 ore su 24 e tantomeno una copertura notturna) e che il previsto aumento di tre agenti di polizia comunale di Locarno nel 2009, ora in formazione alla scuola cantonale di polizia, e di quattro ulteriori agenti previsto per il 2010 non sono rinforzi immediatamente operativi;
- che non esiste più un presidio fisso con picchetto notturno della polizia cantonale dalle ore 18:00 in poi (ore 17:00 sabato e domenica); esso non è supplito dalle pattuglie volanti spesso non immediatamente pronte all'intervento, che non conoscono il territorio in modo capillare e che non possono intervenire prontamente per l'inesistente collegamento autostradale e l'intasamento della strada cantonale, che comporta colonne procedenti a passo d'uomo nelle due direzioni, specie nel periodo estivo;
- che neppure la postulata, dal Municipio di Locarno, concentrazione delle forze di polizia cantonale e comunale di Locarno in un'unica sede non potrà supplire alle carenze citate se gli agenti della cantonale cesseranno la loro attività stazionaria alle ore 18:00 come finora;
- che è pendente una mozione del collega Galusero per una fusione generale in tutto il Cantone della polizia cantonale con quelle comunali, i cui tempi di valutazione e di eventuale messa in atto sono comunque di medio-lungo periodo, ritenuto altresì che difficilmente la città di Lugano rinuncerà alla propria efficiente polizia comunale, come dimostra l'esperienza in questa materia;
- che il collega Pestoni propone d'altro canto la soluzione di polizie intercomunali regionali;
- che la regione urbana di Locarno comprende 57 mila abitanti ed è priva di un presidio di polizia cantonale dalle 18:00 in poi;
- che una fusione politica dei Comuni del Locarnese appare ragionevolmente non realizzabile in tempi brevi, mentre i problemi di sicurezza sono attuali e preoccupanti al punto che il Comune di Locarno ha costituito una Commissione a ciò preposta;
- che già esiste una polizia intercomunale tra i Comuni di Gordola, Tenero, Contone, Magadino e Vira come pure tra Muralto e Minusio mentre i Comuni di Ascona e Losone sono pure dotati di un numero non indifferente di agenti comunali; le proposte del Comune di Locarno, giustamente intese a una maggiore integrazione con le polizie di Muralto e Minusio, non hanno invece prodotto gli effetti sperati;
- che a mente del sottoscritto l'unico modo per ottenere la messa in atto, in tempi rapidi, di una polizia intercomunale regionale del Locarnese è la costituzione di un consorzio obbligatorio a tale scopo;
- che il Consiglio di Stato non ha esitato a realizzare fusioni coatte di Comuni, istituzionalmente molto più incisive di un consorzio per una specifica attività di pubblico interesse, quale la polizia comunale, tenuta per legge al controllo del territorio;

Visti gli artt. 1 e segg. della legge sul consorzio di Comuni (in particolare gli artt. 3 e 4), e l'art. 101 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato propongo la seguente mozione:

1. il Consiglio di Stato esamina l'opportunità di istituire un consorzio obbligatorio tra i Comuni del Locarnese per l'esercizio di una polizia intercomunale;
2. in caso di esito negativo delle trattative volontarie tra i Comuni, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio l'istituzione coattiva di un consorzio obbligatorio;
3. in via di urgenza il Consiglio di Stato ripristina un presidio di polizia cantonale 24 ore su 24 a Locarno.

Andrea Giudici

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INTERPELLANZA

Messaggio n. 6129: "Destinazione Blenio 2009" – uno studio o un nuovo metodo di lavoro?

del 20 ottobre 2008

Nel messaggio n. 6129 (che il Parlamento è chiamato a esaminare in occasione della seduta che inizia oggi, lunedì 20 ottobre), col quale si propone un credito ponte di 970 mila franchi per l'apertura degli impianti di risalita di Bosco Gurin e di Carì, si cita lo studio "Destinazione Blenio 2009" e i risultati dello stesso, secondo i quali il Nara sarebbe escluso dai progetti da sostenere per lo sviluppo della Valle di Blenio. Ebbene, a quanto è dato di sapere questo studio non è mai stato presentato o consegnato ufficialmente agli enti coinvolti benché più volte sollecitato (Comuni, Associazione dei Comuni e Regione). Per di più, nel corso di una conferenza stampa (13 luglio 2006), l'ex caposezione degli enti locali aveva affermato che non si trattava di uno studio quanto più di un nuovo metodo di lavoro tra i tre Dipartimenti coinvolti.

Per questi motivi chiediamo al Consiglio di Stato:

1. esiste lo studio "Destinazione Blenio 2009"?
2. Se sì: perché non è mai stato consegnato e/o presentato agli enti coinvolti (Comuni, Associazione dei Comuni, Regione)?
3. Se sì: chiediamo che venga allegato al messaggio n. 6129, visto che è citato, così come lo studio della Grischconsulta AG.
4. Se sì: si conferma che il mandato assegnato al dott. Fischer per l'elaborazione dello studio ammonta a 80 mila franchi (al netto della partecipazione dei Comuni dell'AscoBle)?
5. Se sì, in che modo si inserisce nelle strategie di sviluppo del Consiglio di Stato per le regioni periferiche? Con che modalità si intendono coinvolgere le regioni interessate e i Comuni? Quante risorse si intendono mettere a disposizione e con quale tempistica?

6. Se no: come si può affermare che i risultati di questo studio (che non esiste) non contemplano il Nara tra i progetti da sostenere per lo sviluppo della Valle?
7. Se no: è stato comunque assegnato il mandato al dott. Daniel Fischer per un ammontare di 80 mila franchi (al netto della partecipazione dei Comuni dell'AscoBle)? Per quali prestazioni se lo studio non è mai stato consegnato?

Ci pare importante che il Governo si esprima su questi quesiti prima della discussione sul messaggio n. 6129 poiché potrebbe fornire elementi interessanti al dibattito che seguirà.

Nadia Ghisolfi

Bacchetta-Cattori - Boneff - Caimi -

Dadò - De Rosa - Guidicelli - Pagani -

Pedrazzini - Ravi - Regazzi

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Avvoltoi grigionesi si avventano sulle comunità periferiche in difficoltà: mancanza di buonsenso, cinismo e conflitto di interesse?

del 20 ottobre 2008

Dopo aver ricevuto i risultati della super e costosa perizia sugli impianti di risalita, dopo aver appreso il parere del Consiglio di Stato sul palese conflitto di interesse del dr. Roland Zeeg, vicepresidente e delegato della Grischconsulta AG, nonché membro di direzione di due importanti stazioni invernali concorrenti, e dopo aver constatato che un serio interessato all'acquisto degli impianti di Airolo ha svolto un ruolo non indifferente nell'acquisizione di dati contabili, eccetera sulle stazioni ticinesi per conto della ditta diretta dal dr. R. Zeeg, apprendiamo di un nuovo, quanto grave, atto di sciacallaggio nei confronti delle comunità periferiche del Cantone Ticino in notevole difficoltà.

Da "laRegione Ticino":

«Anche per i gestori della stazione sciistica di San Bernardino l'estate, da un punto di vista societario, non è stata proprio tranquilla, ma l'autunno, al contrario di quanto capitato in Ticino, pare aver portato un po' di serenità. Mentre la possibilità di sciare sulle piste delle principali destinazioni ticinesi nella stagione alle porte è in forse, l'apertura degli impianti altomesolcinesi il prossimo inverno pare assicurata. Lo garantisce Nicola Brivio, il presidente della Società che gestisce cabinovia, funivia, sci-lift e i quaranta chilometri di piste. La situazione della Società è ancora delicata, ma non tale da pregiudicare la possibilità di aprire gli impianti e di continuare a immaginare il rilancio di San Bernardino, ci ha assicurato il giovane avvocato ticinese alla testa della Società che in questi giorni sta conducendo una campagna promozionale aggressiva per attirare la clientela ticinese. "La Ticinocard ha chiuso? Noi restiamo aperti!" recita lo slogan della pubblicità che promette uno sconto del 15% sull'acquisto della stagionale ai nuovi clienti che presenteranno una vecchia tessera Ticinocard o un altro documento comprovante l'acquisto in passato. Un'offerta allettante per i privati cui si aggiunge quella rivolta agli sci club della Svizzera

italiana e alla Federazione ai quali San Bernardino propone abbonamenti stagionali con sconti del 20%».

Alcuni giorni dopo l'avvio dell'aggressiva campagna condotta con il cinico slogan: *"La Ticinocard ha chiuso? Noi restiamo aperti!"* con data 9 ottobre 2008 (ma recapitata solo il 17 ottobre), i dirigenti degli sci club ticinesi (ma anche il G+S, il DECS e forse le scuole) hanno ricevuto la lettera qui allegata, dove si dichiara urbi et orbi grande generosità e di voler correre in soccorso dei giovani sportivi e delle famiglie ticinesi. Dai Grigioni sollecita preoccupazione per la pratica dello sci in Ticino, nonostante gli abitanti delle valli si stiano prodigando con notevoli sforzi e difficoltà per garantire l'apertura dei propri impianti, e prima che l'aiuto cantonale sia votato e discusso in Gran Consiglio.

Fin qui (quasi) nulla da dire, in quanto tutto questo agguerrito, triste ma lecito prodigarsi rappresenta solo marketing nel libero mercato. Tutto ok, quindi, tranne un punto, e più precisamente:

- Albergo Brocco e Posta SA, 6565 San Bernardino/Presidente CdA Nicola Brivio in Morcote.
- Promotur società per la promozione turistica SA, 6565 San Bernardino/Presidente CdA Nicola Brivio in Morcote.
- San Bernardino Vacanze, associazione, 6565 San Bernardino. Membro Nicola Brivio in Morcote.
- SanBeTur – San Bernardino Turismo SA, 6565 San Bernardino. Presidente CdA Nicola Brivio in Morcote.

Una campagna promozionale che si scaglia sul Ticino con aggressività, cinismo, che per attirare clientela non esita a sfoderare discutibili astuzie e fomentare paure, e risulta essere pesantemente lesiva e incurante delle già enormi difficoltà delle comunità periferiche del Cantone per non dire dei grandi investimenti fatti con il denaro dei contribuenti ticinesi che rischiano di venir buttati al vento.

Tra le offerte troviamo anche la possibilità di sciare a metà prezzo in ben tredici località sciistiche dei vicini Grigioni. Complimenti agli strateghi, potremmo dire. Se non fosse che a condurla e idearla ci sono aziende condotte da un deputato in Gran Consiglio, il quale sarà chiamato a votare un credito per aiutare delle società e delle infrastrutture che concorrono direttamente al suo interesse personale e professionale. A questo punto sembrerebbe non casuale che la stessa aggressiva campagna esca proprio qualche giorno dopo l'annuncio lapidario del partito di maggioranza relativa di non sostenere le comunità di valle e le loro iniziative decretandone, di fatto, la morte.

Pur con tutta la stima che si possa nutrire per il collega, pur comprendendo le difficoltà, le necessità e le tentazioni che anche lui riscontra nella sua attività economica/professionale, ci sembra evidente che qualcosa stride. Di fronte a questi scenari, qualche forte dubbio su tutta la questione sci, perizie, eccetera non può non sorgere anche nella mente e nell'animo del più ingenuo tra i cittadini ticinesi.

Ma per essere veramente sicuri di non sbagliarsi, dato tutto questo marasma di dichiarazioni e nuove situazioni, preso atto dei precedenti verdetti del Consiglio di Stato sulla questione sci e per essere certi di aver capito bene e quindi non confondersi nell'interpretazione di dette dichiarazioni si chiede al Consiglio di Stato un suo autorevole parere.

Si chiede inoltre al Consiglio di Stato, a nome dei cittadini ticinesi e delle zone periferiche – e per schiarire il cielo nebuloso che, dopo i casi BancaStato, Fiscogate, Asfaltopoli, AET, sussidi, eccetera incombe sulle istituzioni di questo Cantone – di volere indicare quale sia l'interpretazione corretta di "conflitto di interesse", nonché di "buon

senso", dove e quando questi principi elementari vanno applicati e dove e quando, invece, si può tranquillamente e spudoratamente soprassedere.

Fiorenzo Dadò
Fabio Badasci

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Appalti pubblici

del 20 ottobre 2008

Nonostante gli innumerevoli richiami al rispetto della puntuale applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), questa sembra venire sistematicamente aggirata anche dagli enti cantonali. In ordine di tempo, l'ultima segnalazione riguarda situazioni di subappalto, a dir poco preoccupanti, avvenute meno di un mese fa a opera dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC).

I fatti

Il 25 settembre scorso, presso l'ospedale San Giovanni di Bellinzona, in un'ala dello stabile in fase di riattazione, è stata verificata la presenza di due ditte italiane che stavano effettuando, in subappalto, lavori che potrebbero essere normalmente eseguiti anche da ditte artigiane locali.

La prima, Italgips Service Srl di Treviolo BG, stava effettuando in subappalto, con due operai di origine rumena, lavori di gessatura con materiale della ditta Eurogips Service Srl di Madone BG che sembrerebbe essere la ditta che ha ricevuto l'appalto. La seconda, Tecnopose Srl di Milano, stava eseguendo la posa di un pavimento galleggiante (pavimento tecnico), con due lavoratori e un responsabile (due italiani e un rumeno), in subappalto per conto della ditta Newfloor Srl, la quale ha ricevuto mandato dalla ditta Deko Collezioni di Medesano PR che sembrerebbe essere la ditta che ha ricevuto l'appalto. Come si può facilmente arguire, si tratta di violazioni gravissime della legislazione vigente, la quale esclude di principio il subappalto e non tollera assolutamente il subappalto del subappalto.

Ma, al di là di quanto prevede la legislazione in materia, ci sembra estremamente grave che gli organi cantonali preposti alla sorveglianza dell'applicazione di tali leggi permettano, da parte di un ente cantonale, la sistematica violazione delle più elementari normative in materia di applicazione dei testi di legge e delle relative ordinanze. Inoltre, data la chiara situazione di disagio riscontrata nel nostro Cantone, la palese mancanza di reciprocità per le nostre aziende e la natura semplice degli interventi da effettuare, v'è da chiedersi quale sia stato il decreto legislativo che ha, se così fosse, deciso l'appalto di un lavoro finanziato dai soldi del contribuente ticinese a ditte estere.

Pertanto, considerato che la LCPubb all'art. 44 prevede espressamente il divieto di cessione della commessa, e che l'applicazione della stessa compete al Governo (art. 46) chiedo al Consiglio di Stato:

- a chi sono stati effettivamente assegnati gli appalti in questione;
- come si è svolta la procedura di aggiudicazione, e quali sono stati i motivi per cui questi lavori sono stati assegnati a ditte che neanche sono conosciute;
- chi ha materialmente gestito l'appalto e chi si è occupato della direzione lavori;
- quali garanzie sono state ottenute sull'esecuzione, considerato che gli esecutori non sono, si presume, gli assegnatari dell'appalto;
- come intende procedere nei due casi in oggetto;
- cosa intende mettere in atto per evitare il ripetersi di simili situazioni già denunciate a più riprese;
- come intende agire nei confronti dell'EOC e della divisione della logistica, cui compete l'obbligo della verifica delle disposizioni di legge;
- cosa intende mettere in atto per sensibilizzare, richiamare alle proprie responsabilità ed eventualmente sanzionare i diversi uffici cantonali e gli enti pubblici e parapubblici, in caso di inadempienze o di palesi omissioni;
- se, in applicazione dell'art. 45 della LCPubb, intende procedere all'esclusione dagli appalti pubblici (per un periodo massimo di cinque anni) delle ditte che in dispregio delle normative in vigore, e operando in regime di concorrenza sleale, hanno tranquillamente disatteso gli impegni assunti con la firma del contratto d'appalto;
- infine, se dispone l'Amministrazione pubblica del personale necessario e competente per esigere una corretta applicazione della legge, a tutela degli offerenti onesti e della serietà delle imprese che onorano gli impegni assunti escludendo furbate di ogni tipo.

Estratto dalla LCPubb del 20 febbraio 2001

<i>Divieto di cessione</i>	<u>Art. 44</u> ¹ <i>L'assuntore deve assicurare in proprio la commessa aggiudicata.</i> ² <i>Il committente ha il diritto di rescindere il contratto in caso di cessione totale o parziale non autorizzata a terzi e di chiedere il risarcimento dei danni.</i> ³ <i>Solo in casi eccezionali e per motivi gravi, con il preventivo consenso scritto del committente, il contratto può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, oppure è consentito associarsi con altre ditte, sempre che queste adempiano tutti i requisiti.</i>
<i>Sanzioni amministrative</i>	<u>Art. 45</u> ¹ <i>In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato può escludere il contravventore da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni.</i> ² <i>Sono considerate gravi violazioni:</i> a) <i>la cessione parziale o totale del contratto senza l'accordo del committente;</i> b) <i>il subappalto senza l'accordo del committente;</i> c) <i>l'ottenimento dell'aggiudicazione sulla scorta di false indicazioni;</i> d) <i>condanne giudiziarie per cattiva condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sulla protezione dei lavoratori o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l'aggiudicazione;</i> e) <i>comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;</i> f) <i>la corruzione attiva o passiva ai sensi del Codice penale svizzero.</i>
<i>Vigilanza</i>	<u>Art. 46</u> <i>Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della legge.</i>

Estratto del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001

<i>Committenti assoggettati alla LCPubb</i>	<u>Art. 2</u> <i>Quali enti preposti a compiti cantonali o comunali secondo l'art. 2 della legge si intendono in particolare:</i> <i>a) i Patriziati</i> <i>b) le Parrocchie</i> <i>c) i Consorzi istituiti secondo la legge cantonale sui consorzi, come pure i consorzi di Comuni</i> <i>d) l'Ente ospedaliero cantonale</i> <i>e) l'Azienda cantonale smaltimento dei rifiuti</i> <i>f) l'Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana</i> <i>g) gli Enti turistici (cantonale e regionali).</i>
---	--

Saverio Lurati

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Crisi bancaria mondiale. Quali effetti per il nostro Cantone?

del 20 ottobre 2008

Senza riprendere tutta la cronistoria della crisi bancaria negli Stati Uniti e le ripercussioni sull'economia mondiale – fatti noti al Governo – alla luce delle considerazioni espresse dalla Consigliera federale Doris Leuthard, ci permettiamo di chiedere al Consiglio di Stato:

1. quali ripercussioni sono concretamente immaginabili per l'economia ticinese, e soprattutto per la sua piazza finanziaria?
2. Vi saranno conseguenze sui posti di lavoro?
3. Quali incidenze sul gettito fiscale?
4. Quali misure intende intraprendere il Consiglio di Stato per fronteggiare la crisi?

Yasar Ravi
Bacchetta-Cattori - Franscella
Ghisolfi - Pedrazzini - Regazzi

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Nuovi peggioramenti nel servizio postale!

del 20 ottobre 2008

Negli scorsi giorni la stampa ha riferito che il servizio distribuzione della posta è stato "riorganizzato". Il lavoro di preparazione per la distribuzione non è più svolto negli uffici postali dei singoli Comuni, ma è stato "regionalizzato". Ciò significa che il personale addetto a questo lavoro non ha più una conoscenza del territorio e possono pertanto nascere problemi. I primi segnali negativi non si sono fatti attendere. Un indirizzo privo della via, anche in un piccolo Comune, è sufficiente per provocare il ritorno al mittente dell'invio postale. I disagi per l'utente sono facilmente immaginabili, anche perché i mutamenti sono intervenuti senza nessun preavviso. Secondo altre informazioni, in un futuro prossimo la distribuzione delle lettere non sarà più effettuata al mattino, bensì al pomeriggio.

Con la presente interpellanza chiediamo al Consiglio di Stato:

1. È a conoscenza di questi ulteriori cambiamenti nel servizio postale?
2. È stato informato preliminarmente dai responsabili della Posta? Se sì, quale è stata la presa di posizione del Consiglio di Stato?
3. Se non è stato informato, intende intervenire per evitare che i cittadini debbano subire un ulteriore peggioramento del servizio?
4. Può, inoltre, assicurarsi che questi cambiamenti non siano il preludio alla chiusura di altri uffici postali periferici?

Graziano Pestoni
Carobbio - Cavalli - Corti -
Ghisletta D. - Lepori - Lurati

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

9. CONFERMA DELLA NOMINA DELL'INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Messaggio del 17 settembre 2008 n. 6118

In base all'art. 30 cpv. 1 della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, si procede alla conferma della nomina del signor Michele Albertini quale incaricato cantonale della protezione dei dati.

10. CONFERMA DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Messaggio dell'8 ottobre 2008 n. 6128

In base all'art. 31 cpv. 1 della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, si procede alla conferma della nomina della Commissione cantonale per la protezione dei dati, così composta:

- *Francesco Trezzini, presidente*
- *Bertil Cottier*
- *Davide Gai*
- *Debora Gianinazzi*
- *Mario Lazzaro*

11. PROPOSTA DI RISOLUZIONE (INIZIATIVA CANTONALE) DEL 23 GIUGNO 2008 PRESENTATA DA WALTER GIANORA E GIOVANNI MERLINI CONCERNENTE LA REVISIONE DELL'ART. 135 DEL CODICE PENALE SVIZZERO

Rapporto del 10 settembre 2008

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: rinvio in Commissione della proposta di risoluzione.

È aperta la discussione.

MERLINI G. - Con la presente proposta di risoluzione, presentata da Walter Gianora e dal sottoscritto, si invita l'Assemblea federale a procedere alla revisione dell'art. 135 del Codice penale svizzero (CPS), al fine di vietare la fabbricazione, la promozione, l'importazione, la vendita e l'uso di videogiochi che contengono esercizi e atti virtuali di crudeltà e violenza verso esseri umani o persone dall'apparenza umana. Il relatore della Commissione della legislazione ci ha chiesto di ritirarla, in quanto alle Camere federali sarebbero pendenti due mozioni simili. Dopo aver svolto alcune ricerche, non mi risulta tuttavia che l'atto parlamentare presentato dal Consigliere agli Stati Rolf Schweiger² sia analogo al nostro; egli si occupa soprattutto di aspetti legati alla pedopornografia, ragione per cui manteniamo l'iniziativa cantonale. Non ci opponiamo evidentemente al fatto che la Commissione esegua ulteriori approfondimenti al fine di chiarire qualsiasi dubbio.

CAIMI C. L., RELATORE - Ritenendo che la proposta di risoluzione presentata dai colleghi Giovanni Merlini e Walter Gianora toccasse aspetti simili all'iniziativa parlamentare generica "Adeguamento della legge sul cinema alle nuove realtà (media d'intrattenimento)

² Mozione n. 06.3170: *Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli*, presentata in Consiglio degli Stati il 24.03.2006.

che possono mettere a repentaglio l'educazione dell'infanzia" che sarà probabilmente discussa domani o dopodomani, mi sono limitato a elaborare un rapporto molto conciso.

A dire il vero, la Commissione della legislazione non ha ancora approfondito la questione a livello federale; pertanto non possiamo ancora affermare con certezza se esistano analogie tra la mozione del Consigliere agli Stati Rolf Schweiger, cui è seguita quella del Consigliere nazionale Norbert Hochreutener³, e l'iniziativa cantonale di Giovanni Merlini e Walter Gianora. Propongo quindi che la Commissione svolga nuovi accertamenti; qualora le Camere federali non avessero ancora affrontato questo problema, potremo allora dar seguito alla proposta di risoluzione.

BIGNASCA A. - Il Cantone Ticino inoltra un numero troppo elevato di proposte di risoluzione, le quali sono poi rapidamente (e con poco interesse) evase dalle Camere federali. Ne abbiamo avuto la conferma ancora di recente. A mio avviso, sarebbe necessario limitarsi ad argomenti importanti, lasciando perdere questioni come quelle evocate dall'iniziativa cantonale di Giovanni Merlini e Walter Gianora.

MERLINI G. - Lo strumento della proposta di risoluzione andrebbe in effetti usato con il massimo riserbo, al fine di non diminuire l'autorità del Cantone Ticino quando promuove alle Camere federali iniziative su oggetti importanti. Non accetto però la critica del collega Attilio Bignasca, il cui partito sollecita continuamente le Autorità federali con atti parlamentari non sempre opportuni.

Il tema sollevato dalla proposta di risoluzione assume grande rilevanza, in quanto ha ripercussioni sulla devianza e sulla violenza giovanile, fenomeni di drammatica attualità. Non mi opporrò a un suo ritiro se la Commissione della legislazione accerterà che gli atti parlamentari attualmente pendenti a Berna coprono integralmente l'aspetto legato alle animazioni dall'apparenza umana. A tal proposito vi invito a leggere attentamente la mozione presentata dal deputato bernese Roland Näf, in cui spiega in maniera dettagliata le ragioni per cui è necessario proibire, tramite la modifica dell'art. 135 CPS, i videogiochi violenti.

DUCRY J. - L'iniziativa cantonale costituisce un importante strumento a disposizione del Gran Consiglio per proporre modifiche legislative, a volte indispensabili e coronate da successo, riguardanti la globalità della popolazione svizzera e non solo gli abitanti del Cantone Ticino.

Il tema sollevato dalla proposta di risoluzione di Walter Gianora e Giovanni Merlini merita tutto il nostro sostegno; la questione dei problemi giovanili, pur essendo dibattuta di frequente, è solo raramente affrontata in maniera concreta. Non ritengo necessario che la Commissione della legislazione svolga ulteriori esami (a volte inutili), motivo per cui propongo di approvarla già oggi.

PEDRAZZINI A. - Reputo invece opportuno che la Commissione della legislazione esegua nuovi approfondimenti. Da quanto mi risulta, a livello federale sono effettivamente stati

³ Mozione n. 07.3539: *Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza su telefoni cellulari*, presentata in Consiglio nazionale il 22.06.2007.

accolti due atti parlamentari di contenuto simile a quello della presente iniziativa cantonale. Evidentemente, se quest'ultima dovesse invece apportare nuovi elementi, bisognerà inoltrarla a Berna senza esitazioni.

È stato convenuto il rinvio in Commissione.

12. PROPOSTA DI RISOLUZIONE (INIZIATIVA CANTONALE) DEL 17 SETTEMBRE 2007 PRESENTATA DA MANUELE BERTOLI PER IL GRUPPO PS "ABROGAZIONE DELL'ART. 64a LAMAL"

Rapporto del 16 settembre 2008

Conclusioni del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze: accettazione della proposta di risoluzione.

È aperta la discussione.

BERTOLI M. - L'art. 64a della legge federale sull'assicurazione malattie [LAMal, RS 832.10] ha di fatto scaricato sui Cantoni il problema di coloro che non sono in regola con il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi in arretrato, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione. Si tratta di una questione nazionale che tocca in modo particolare il Ticino, dove si contano già quasi tredicimila assicurati in mora. Nell'attesa che si concluda un accordo tra i Cantoni e le casse malati, il nostro spazio di manovra è al momento assai limitato.

Questa proposta di risoluzione, che si aggiunge ad altri atti già presentati a Berna, vuole segnalare il disagio del Cantone Ticino. È probabile che il Parlamento federale le dedicherà pochissimo tempo, dimostrando un colpevole disinteresse verso un grave problema che interessa tutta la Svizzera. Il Cantone Ticino è già confrontato a numerosi problemi e non è ragionevole che sia costretto ad accollarsi – in seguito a scelte di comodo della Confederazione – oneri supplementari.

MERLINI G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - Qualcuno è convinto che le Camere federali abbiano approvato la modifica dell'art. 64a LAMal poiché sono state – così come lo sono tuttora – condizionate dal potente gruppo di pressione delle casse malati. Può anche darsi, ma è difficile affermarlo con certezza. Di sicuro la modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2006 aveva una sua giustificazione di fondo, cioè quella di cercare di responsabilizzare gli assicurati nel far fronte al pagamento del premio della cassa malati. L'unico deterrente efficace nei confronti di coloro che sistematicamente se ne disinteressano e preferiscono dare la precedenza ad altre spese (all'insegna del motto "tanto qualcuno provvederà") sembrava infatti essere quello di permettere agli assicuratori di sospendere l'assunzione dei costi delle prestazioni fino al momento in cui i premi arretrati e le partecipazioni ai costi nonché gli interessi di mora e le spese esecutive fossero stati saldati integralmente. Questa soluzione appariva la più indicata per riuscire a contenere il fenomeno dei cosiddetti morosi, perlomeno di quelli che lo sono per scelta.

Così procedendo, la Confederazione ha però scaricato sui Cantoni un problema particolarmente complicato, un vero e proprio busillis. Le gravi conseguenze di questa nuova regolamentazione sono ben presto emerse. In Svizzera, quasi 200 mila persone si sono ritrovate nella condizione di assicurato insolvente, senza più alcuna copertura assicurativa. Solo nel Cantone Ticino – è appena stato ricordato dal collega Manuele Bertoli –, la cifra aveva oltrepassato i diecimila casi già l'anno scorso; attualmente se ne contano circa tredicimila. Lo studio allestito dal signor Bruno Cereghetti nell'agosto del 2007 in merito al profilo degli assicurati con sospensione del riconoscimento delle prestazioni previste dalla LAMal, ha rilevato – sulla base di un campione di 612 casi – che, in media, la persona morosa è piuttosto giovane (tra i 40 e i 43 anni), per lo più senza seri problemi di salute, prevalentemente single e in condizione economica particolarmente debole (circa il 60% del campione). Il 55% è già stato oggetto dell'attestato di carenza beni, mentre il 31.4% ha diritto a un sussidio elevato per la riduzione del premio. Questi dati, accompagnati da quelli relativi alle persone in mora che hanno beneficiato dell'aiuto dello Stato per almeno cinque anni, hanno attenuato la sensazione iniziale della Commissione della gestione e delle finanze, vale a dire che troppe persone, pur essendo in grado di pagare i premi, non lo fanno deliberatamente.

Tutti i Cantoni e numerosi Comuni sono corsi ai ripari al fine di trovare rimedi per arginare il fenomeno:

- i Cantoni romandi e quello di Basilea-Città hanno stipulato convenzioni con gli assicuratori, in virtù delle quali i premi arretrati sono pagati al momento della presentazione dell'attestato di carenza beni da parte delle casse malati, contro l'impegno di queste ultime di non pronunciare fino a quel momento la sospensione della copertura;
- i Cantoni di Lucerna, San Gallo, Argovia, Turgovia e Obvaldo hanno coinvolto i Comuni nella presa a carico dei morosi con attestati di carenza beni;
- il Cantone di Zurigo ha raccomandato ai Comuni la presa a carico preventiva dei premi solo per i casi a rischio; inoltre, a livello cantonale, paga solo dopo l'ottenimento degli attestati di carenza beni.

Per quanto concerne il Ticino, tale questione ha causato non pochi problemi. Ricorderete senz'altro il tortuoso iter parlamentare avuto dal messaggio governativo n. 5810 del 5 luglio 2006 ("Modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione contro le malattie del 26 giugno 1997, riguardante gli assicurati con sospensione di prestazioni LAMal"), che ha addirittura necessitato di due rapporti commissionali – il primo risalente al 28 novembre 2006, il secondo al 4 settembre 2007 – in quanto il Consiglio di Stato non aveva aderito al decreto legislativo approvato dal Gran Consiglio; ciò ha avuto quale conseguenza una seconda lettura nella seduta del 27 giugno 2007 e il rinvio dell'oggetto alla Commissione della gestione e delle finanze. La soluzione che abbiamo infine adottato nel settembre del 2007 – con validità temporale fino alla fine del 2008 e con effetto retroattivo al 1° gennaio 2006 – rimane ampiamente insufficiente, come lo sono peraltro tutte quelle adottate dagli altri Cantoni.

Per chi se ne fosse dimenticato, vorrei ricordare che oggi vale – in deroga agli artt. 20, 21 e 22 della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie [LCAMal, RL 6.4.6.1] – il principio per cui il Cantone rimborsa alle casse malati i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura; inoltre il Cantone può – ma non è obbligato – rimborsare all'assicuratore, in caso di prima necessità, i crediti scoperti vantati nei confronti dell'assicurato cui è sospesa la copertura oppure assumere direttamente i costi di cura di prima necessità, a seconda di che cosa è più conveniente nel singolo caso.

Con l'assunzione delle spese di cura, il Cantone ha evidentemente il diritto di regresso nei confronti non solo dell'assicurato la cui copertura assicurativa è sospesa, ma anche del coniuge, del convivente, dei suoi parenti e dei suoi eredi (legatari o donatari) fino a concorrenza di quanto pagato. Viceversa, il diritto di regresso del Cantone vale nei confronti dell'assicuratore malattia se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono pagati integralmente dall'assicurato o rimborsati dal Cantone, nella misura in cui esso ha già anticipato i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato l'assicurato durante la sospensione della copertura assicurativa. La normativa temporanea ha comportato, solo nel primo trimestre del 2007, uno scoperto di 1.9 milioni di franchi, di cui 1.2 milioni per degenze stazionarie; sono 906 le persone che hanno ottenuto cure.

Il decreto legislativo attualmente in vigore scadrà il 31 dicembre 2008 e dovrà quindi essere riattivato o modificato nel caso in cui le Camere federali non procederanno celermente all'abrogazione dell'art. 64a LAMal. È auspicabile, anzi urgente, che anche il Cantone Ticino si faccia promotore di una proposta di risoluzione ai sensi dell'art. 102 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato [RL 2.4.1.1]. Il gruppo PLR aderisce quindi all'unanimità al rapporto della Commissione della gestione e delle finanze.

SALVADÈ G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Avrei voluto intervenire per primo, al fine di chiedere per quale motivo la Commissione della gestione e delle finanze si è limitata a proporre l'accettazione dell'iniziativa cantonale in questione senza formulare alcun commento. Comunque il collega Giovanni Merlini ha appena ovviato a questa mancanza, riassumendo in maniera esaustiva le principali informazioni di cui necessitavamo.

Purtroppo, non penso che la proposta di risoluzione avrà una grande eco a Berna. Come ben sapete, circa 70 Consiglieri nazionali su 246 hanno legami – diretti o indiretti – con gli assicuratori malattia; non bisogna neppure dimenticare che è stato lo stesso Parlamento federale a elaborare la LAMal. A mio avviso, la soluzione ideale consiste nel proporre un tipo di copertura mista (Stato e cassa malati) per gli assicurati morosi, come già avviene in ambito ospedaliero.

A nome del gruppo della Lega dei ticinesi ritengo che l'abrogazione dell'art. 64a sia fondamentale al fine di sgravare i Cantoni da un compito finanziariamente oneroso; vi invito dunque a sostenere l'iniziativa cantonale.

DE ROSA R. - Credo che la proposta di risoluzione presentata dal collega Manuele Bertoli sia coerente, nella misura in cui cerca di risolvere un problema creato da una modifica legislativa decisa a Berna; è quindi proprio a livello federale che deve essere cercata una soluzione. Non dobbiamo però illuderci, poiché il nostro appello rimarrà probabilmente inascoltato. Per questo motivo, dobbiamo riflettere sin d'ora sulle possibili misure da introdurre per contrastare il fenomeno degli assicurati morosi. Prima di avanzare proposte concrete, sarebbe tuttavia auspicabile poter visionare lo studio aggiornato del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) citato in precedenza dal collega Giovanni Merlini. Chiedo quindi al Consiglio di Stato di poter disporre, entro tempi ragionevoli, di questo strumento, che ci permetterebbe di comprendere meglio questo complesso problema, apparentemente insolubile.

PESENTI P., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - Condivido l'opinione secondo cui se a Berna giungono troppe iniziative cantonali, queste ultime corrono il rischio di essere esaminate in maniera superficiale. Nel presente caso, tuttavia, il Consiglio di Stato pensa sia opportuno sostenere la proposta di risoluzione presentata dal deputato Manuele Bertoli; è infatti di cruciale importanza che il Parlamento federale ritorni sui suoi passi e abroghi l'art. 64a LAMal.

Non ripeterò quanto già espresso in maniera esaustiva dal deputato Giovanni Merlini. Vi posso però fornire qualche dato aggiornato: oggi, nel Ticino le persone la cui copertura assicurativa è sospesa sono 13'143. Purtroppo non tutti i Cantoni hanno allestito statistiche di questo tipo, per cui non conosciamo con esattezza il loro totale a livello nazionale; presumiamo tuttavia che gli assicurati morosi siano assai di più di 150 mila. Questo fenomeno ha dunque raggiunto livelli inquietanti; in tal senso il Parlamento federale dovrebbe perlomeno riconoscere che l'introduzione dell'art. 64a – alla cui base vi erano certamente intendimenti lodevoli, tra cui quello di responsabilizzare le persone – ha avuto gravissime conseguenze.

Lo studio elaborato dal DSS nell'agosto del 2007 (concernente il profilo degli assicurati con sospensione del riconoscimento delle prestazioni previste dalla LAMal) è stato nel frattempo aggiornato. I dettagli vi verranno forniti tra qualche settimana, quando sarà presentato il messaggio governativo che proroga l'attuale decreto legge. Vi posso anticipare che la situazione non si è modificata di molto rispetto al 2007; gli assicurati morosi, infatti, appartengono sempre alla medesima categoria.

Sin dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2006, l'art. 64a ha comportato notevoli problemi per i Cantoni. In seno alla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), avevo lanciato un'iniziativa per conoscere quante fossero le persone la cui copertura era sospesa. Già nel corso del 2007 la CDS ha intrapreso trattative con l'Associazione degli assicuratori malattia svizzeri (Santésuisse) per giungere a un accordo, poi fatte fallire da quest'ultima. In seguito le negoziazioni sono comunque riprese e una proposta – approvata da tutti i Direttori della sanità cantonali – è stata inoltrata agli assicuratori malattia, che dovrebbero pronunciarsi entro la fine di questo mese. Questo secondo accordo, meno ambizioso, prevede che i Cantoni assumano l'85% dei costi unicamente quando l'incapacità di pagare sarà comprovata da un atto di carenza beni; quale contropartita, le casse malati non sospenderanno più le prestazioni. Si spera che queste ultime aderiscano alla proposta; esistono infatti Cantoni che, diversamente dal Ticino, non hanno introdotto misure per garantire quantomeno le cure di prima necessità alle persone a cui è stata sospesa la copertura assicurativa.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sono accolte con 61 voti favorevoli e 5 astensioni.

13. RICHIESTA DI STANZIAMENTO DEI CREDITI PER LE OPERE DI REVISIONE E DI RINNOVAMENTO DELLE ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELL'ORGANIZZAZIONE SOCIOPSICHIATRICA CANTONALE (OSC) E PER L'ADEGUAMENTO LOGISTICO DEI LOCALI (MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO, NUOVI SPOGLIATOI E SERVIZI) A MENDRISIO-CASVEGNO

Messaggio del 20 agosto 2008 n. 6105

Conclusioni del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze: adesione all'entrata in materia e approvazione del decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

LURATI S., RELATORE - I crediti previsti, indispensabili e pertanto improrogabili, consentiranno sia di garantire la funzionalità della lavanderia dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), sia di adeguare le strutture di servizio alle normative igieniche e sanitarie in vigore. Con l'attuazione del piano di intervento, che prevede tra l'altro importanti misure di risparmio energetico, si migliorerà inoltre la qualità dell'ambiente di lavoro.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 66 voti favorevoli e 2 astensioni.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del decreto legislativo annesso al messaggio governativo sono accolti con 70 voti favorevoli e un'astensione.

14. NUOVA LEGGE SUGLI ASSEGNI DI FAMIGLIA

Messaggio del 27 maggio 2008 n. 6078

Conclusioni del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge annesso al rapporto medesimo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

VITTA C., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge federale sugli assegni familiari [LAFam; RS 836.2], accolta in votazione popolare il 26 novembre 2006, si rende necessario modificare la legge sugli assegni di

famiglia [LAF; RL 6.4.1.1]. La riforma è presentata in maniera dettagliata nel messaggio governativo e nel rapporto commissionale; mi limiterò a evidenziarne alcuni punti salienti, precisando nel contempo la posizione del gruppo PLR di fronte agli emendamenti proposti dal PS.

Il costo della riforma della LAFam è pari a 44.1 milioni di franchi, 37.7 milioni a carico dei datori di lavoro per conto dei salariati e 6.4 milioni a carico delle persone senza attività lucrativa (PSAL), un onere non indifferente che consentirà di adeguare l'importo degli assegni di base (200 franchi mensili per figlio) e di quelli di formazione (250 franchi mensili per figlio). Occorre rilevare che il Cantone Ticino prevedeva già, oltre agli assegni ordinari, assegni di complemento (integrativi e di prima infanzia). Il gruppo PLR aderisce dunque a una proposta di riforma volta a consolidare un modello che ha finora dimostrato di funzionare bene. Non approva per contro le proposte di emendamento inoltrate dal PS.

La LAFam lascia generalmente ai Cantoni la competenza di decidere se introdurre una perequazione degli oneri tra le casse di compensazione per gli assegni familiari (CAF). Questo meccanismo, se introdotto nel Cantone Ticino, obbligherebbe tutte le CAF ad adottare un'aliquota contributiva vicina all'1.5%. Il gruppo PLR, seguendo il parere del Governo e della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze, opta per il mantenimento dello status quo. Del resto, già oggi ben 13 CAF su 29 – tra cui la Cassa cantonale per gli assegni familiari, che conta il numero di affiliati (e la massa salariale) di gran lunga più elevato – sono già allineate all'aliquota contributiva media cantonale dell'1.5%. Introducendo la perequazione degli oneri, si corre il rischio che alcune CAF professionali, non potendo più mantenere un tasso vantaggioso (attualmente inferiore alla media cantonale), chiudano la loro sede ticinese ed entrino in quella nazionale.

L'estensione ai lavoratori indipendenti del diritto agli assegni familiari, il cui costo per il Cantone Ticino ammonterebbe a quasi 17 milioni di franchi, è oggetto di approfondimenti presso le Camere federali, a seguito di un'iniziativa parlamentare depositata dal Consigliere nazionale friburghese Hugo Fasel⁴. Il gruppo PLR ritiene pertanto che, nell'attesa delle decisioni che saranno prese a Berna, non si debba gravare sui redditi degli indipendenti, a maggior ragione in un periodo in cui l'economia conosce i primi segnali di crisi. Vorrei inoltre ricordare che la maggioranza dei Cantoni non prevede assegni di questo genere. Infine, per le famiglie con redditi modesti esiste già un sostegno (assegni integrativi e di prima infanzia).

Per quanto concerne l'emendamento proposto dal PPD, mi esprimerò al momento opportuno. Se invece sarà trasformato in un'iniziativa parlamentare generica, toccherà poi al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione e delle finanze pronunciarsi.

Ringraziando il relatore Giovanni Jelmini per il lavoro svolto, porto l'adesione del gruppo PLR al rapporto commissionale e invito il Parlamento a respingere gli emendamenti proposti dal PS.

GUIDICELLI G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD - Grazie all'impulso decisivo esercitato dall'iniziativa popolare federale "Più giusti assegni per i figli" (promossa dai sindacati cristiani), nel marzo del 2006 le Camere federali hanno approvato la nuova LAFam, poi accolta in votazione popolare dal 68% dei votanti (quasi il 76% nel Cantone Ticino). Si tratta di una legge quadro che armonizza gli attuali 26 regimi cantonali e

⁴ Iniziativa parlamentare n. 06.476: *Un bambino, un assegno*, presentata in Consiglio nazionale il 6 dicembre 2006 da Hugo Fasel.

stabilisce condizioni minime applicabili su tutto il territorio svizzero; i Cantoni devono quindi adeguare le loro legislazioni sulla base della LAFam. Il Consiglio di Stato ha deciso di adottare unicamente le prestazioni obbligatorie previste da quest'ultima, scelta condivisibile con l'eccezione di due particolari aspetti sui quali ritornerò più avanti.

Per le famiglie ticinesi vi saranno alcuni importanti cambiamenti:

1. l'assegno di base e quello di formazione, fino all'anno scorso entrambi ammontanti a 183 franchi, aumentano rispettivamente a 200 e 250 franchi mensili (minimo fissato dalla LAFam). A seguito delle due mozioni inoltrate dai colleghi Monica Duca Widmer⁵ e Saverio Lurati⁶, il Gran Consiglio ha deciso di anticipare l'entrata in vigore dei nuovi importi al 1° gennaio 2008⁷;
2. il diritto agli assegni per figli in formazione passa dai 20 ai 25 anni di età (disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2008). Il Ticino era rimasto l'unico Cantone a mantenere un limite di età di 20 anni. Si può quindi ritenere evasa un'iniziativa parlamentare elaborata presentata dal sottoscritto nel mese di giugno del 2002, con la quale chiedevo appunto il prolungamento del diritto dell'assegno di formazione fino ai 25 anni di età;
3. i lavoratori occupati a tempo parziale riceveranno un assegno intero e non più, come sinora, calcolato in percentuale al grado di occupazione. Si persegue dunque il giusto principio di "un figlio, un assegno";
4. anche le PSAL potranno beneficiare degli assegni se il loro reddito non supererà una determinata soglia prevista dalla legislazione federale.

Il Governo (come la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze) non ha ritenuto di prevedere il diritto agli assegni per gli indipendenti, preferendo attendere l'esito di un'iniziativa parlamentare federale. Alcuni membri del gruppo PPD sono di avviso contrario, per cui sosterranno l'emendamento del PS. Preferiremmo però che si introducesse un reddito massimo, come previsto per le PSAL, allo scopo di aiutare prioritariamente chi dispone di poche risorse; in tal senso ho presentato un emendamento subordinato a quello del PS, che esporrò più avanti. All'altro emendamento del gruppo PS, che propone una perequazione degli oneri tra le varie CAF, hanno aderito pochi deputati PPD; personalmente lo sosterrò.

Per quanto riguarda il diritto agli assegni in caso di inabilità al lavoro, il messaggio governativo si adegua alla nuova LAFam che, adducendo motivazioni assai discutibili, lo limita a tre mesi. Constato con piacere che, su mia richiesta, la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze ha deciso di confermare quanto previsto dall'attuale legislazione cantonale: in caso di inabilità al lavoro per malattia o infortunio il diritto all'assegno permane per dodici mesi. Non esiste infatti alcun motivo per estinguere tale diritto dopo tre mesi dall'inizio dell'inabilità al lavoro, per di più in un momento in cui l'indennità che riceve la persona inabile è generalmente già inferiore allo stipendio (di norma l'80%).

La nuova LAF riprende anche le disposizioni che concernono le prestazioni cantonali (assegno integrativo, assegno di prima infanzia e rimborso della spesa di collocamento del figlio). Bisogna riconoscere che nel campo della politica di sostegno al reddito delle famiglie – sempre sostenuta dal PPD – il Ticino è all'avanguardia a livello svizzero.

Nel 2009 l'incremento di spesa nel Ticino dovuto ai vincoli della LAFam, dovrebbe

⁵ Mozione: *Perché aspettare fino al 2009? Assegni famigliari come previsti dalla nuova legge federale già a partire dal 2008!*, Monica Duca Widmer, 11.12.2006.

⁶ Mozione, *Anticipazione dell'entrata in vigore dei disposti della nuova legge federale sugli assegni famigliari*, Saverio Lurati per il gruppo PS, 11.12.2006.

⁷ Cfr. *Raccolta dei verbali del Gran Consiglio*, anno 2007/2008, pp. 1174-1183.

aggrarsi attorno ai 44 milioni di franchi; piuttosto che di «*maggior costo*», formulazione utilizzata nel messaggio governativo, preferirei parlare di aumento delle prestazioni erogate a favore delle famiglie con figli allo scopo di migliorarne la situazione finanziaria. Vi sarà inoltre un'incidenza positiva per le finanze cantonali:

- sul piano fiscale;
- risparmi nelle prestazioni sociali integrative del reddito (assegni di prima infanzia e integrativi, prestazioni assistenziali e sussidi al pagamento dei premi per l'assicurazione malattia);
- risparmi nella concessione delle borse di studio.

Già nel corrente anno il Cantone e gli enti parastatali e sociosanitari recupereranno gli assegni di formazione tra i 20 e i 25 anni di età che in precedenza versavano ai loro dipendenti ed erano totalmente a loro carico. Il contenimento delle prestazioni sociali risultante dal preconsuntivo 2008 è anche una conseguenza dell'entrata in vigore dei nuovi importi e del diritto all'assegno per i figli in formazione. Il messaggio governativo non menziona tali aspetti finanziari, limitandosi a indicare che la maggior spesa per lo Stato ammonta a sei milioni di franchi. Questo importo sarà ampiamente compensato dalle minori uscite nell'ambito delle prestazioni sociali e dall'effetto fiscale.

Riteniamo sostenibile l'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro – prevista all'1.9% per il 2009 (nel 2001 era già al 2%, poi diminuita all'1.5% nel 2002) – che rimane comunque concorrenziale a livello nazionale.

In definitiva la nuova LAF rafforza l'importanza dello strumento degli assegni familiari nell'ambito della politica a sostegno delle famiglie con figli e testimonia un tangibile riconoscimento del loro prezioso apporto alla collettività. Dato che i problemi da risolvere sono ancora numerosi, il nostro impegno a favore di questa importante e insostituibile componente della società non si esaurirà con l'adozione della LAF.

A nome del gruppo PPD vi invito ad accogliere il rapporto commissionale.

GHISLETTA R., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - I deputati del PS che fanno parte della Commissione della gestione e delle finanze hanno firmato con riserva il rapporto del collega Giovanni Jelmini. Vorrei spiegarne le ragioni.

Dopo l'innalzamento dell'importo degli assegni a 200 franchi mensili per figlio fino a 15 anni e a 250 franchi mensili per figlio in formazione dai 15 ai 25 anni – applicato già il 1° gennaio 2008 grazie alle mozioni presentate da Monica Duca Widmer e da Saverio Lurati, già citate da Gianni Guidicelli – la discussione politica sulla nuova LAF in seno alla Commissione è ruotata attorno a tre punti:

- gli assegni per i figli dei lavoratori indipendenti;
- i contributi che i datori di lavoro devono versare al fine di finanziare gli assegni per i figli di dipendenti;
- gli assegni per i figli dei lavoratori dipendenti che si ammalano per un periodo superiore ai tre mesi.

Il gruppo PS si è trovato d'accordo con la maggioranza della Commissione soltanto sull'ultimo punto; si è deciso, come prevede l'attuale LAF, di versare gli assegni per i figli nei dodici mesi di malattia (e non solo tre) dei dipendenti, in seguito interviene di regola l'Al. Per quanto concerne le altre due questioni, le nostre proposte non sono invece state accolte.

La perequazione dei premi tra le 29 CAF attive nel Cantone Ticino non costituisce una rivendicazione del PS per i beneficiari di assegni, bensì un intervento tecnico razionale volto a evitare che le categorie di datori di lavoro svantaggiate – vale a dire che versano

un numero proporzionalmente più elevato di assegni figli rispetto alla loro massa salariale – siano fortemente penalizzate da un prelievo di contributi sulla massa salariale percentualmente superiore alle altre categorie. La posizione della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze è tanto più incomprensibile se pensiamo che nel 2009 ben 16 Cantoni su 26 applicheranno questo sistema.

Per realizzare la perequazione dei contributi tra le CAF, si stabilisce innanzitutto l'aliquota contributiva media cantonale, che corrisponde al rapporto tra il totale degli assegni versati e la massa salariale complessiva; è stata calcolata dall'Istituto per le assicurazioni sociali (IAS) in punti 1.5 per il 2006. Si fissano in seguito le aliquote contributive matematiche di ogni singola cassa, ossia il rapporto tra il totale degli assegni versati e la massa salariale:

- se l'aliquota matematica della cassa X è superiore all'aliquota media cantonale, essa riceve la differenza;
- se l'aliquota matematica della cassa Y è inferiore all'aliquota media cantonale, essa paga la differenza.

Per mettere in atto il meccanismo si crea un fondo di compensazione.

Le spese amministrative delle 29 CAF, che possono variare a seconda della loro organizzazione, non sono oggetto di perequazione, ciò che consente di mantenere un'equa concorrenza tra le CAF. In altre parole, la perequazione dei contributi è finalizzata a compensare i rischi della casistica e non le eventuali disfunzioni amministrative delle singole CAF. Tuttavia questa riforma, oltre a essere osteggiata dalla Commissione, non è presa in considerazione dal Consiglio di Stato, secondo cui *«l'introduzione di una perequazione degli oneri fra gli organi d'esecuzione della legge non è ancora opportuna»* (capitolo 4.3.12 del messaggio governativo). Le CAF, dal canto loro, non vogliono evidentemente fare trasparenza sulle enormi disparità di contributi pagati dai datori di lavoro delle varie categorie professionali, un buon numero dei quali è sottoposto a un salasso ingiustificato.

Il medesimo rifiuto di natura ideologica (di tipo individualistico) spiega l'opposizione cui è confrontata l'introduzione degli assegni familiari per i lavoratori indipendenti (prevista in tredici Cantoni dal 2009). Il fatto che la nuova LAFam non li renda obbligatori denota non solo una chiara mancanza di coraggio e di coerenza da parte del legislatore federale, ma anche una visione distorta di questa categoria, che al giorno d'oggi non è più formata solo da avvocati, notai, ingegneri e architetti. Come ha stabilito un recente studio della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)⁸, la metà circa degli indipendenti presenta infatti un reddito lordo inferiore a quattromila franchi al mese, quindi più basso del reddito imponibile al di sotto del quale le PSAL hanno diritto agli assegni familiari (circa 40 mila franchi all'anno, cioè circa 3'300 franchi al mese). Non bisogna inoltre dimenticare che esiste già una categoria di indipendenti – quella degli agricoltori (al beneficio di un regime speciale) – che ha diritto agli assegni. L'emendamento del PS permetterebbe di introdurre l'assegno familiare per tutti i lavoratori indipendenti (senza limite superiore di salario), che pagherebbero un contributo valutato tra il 2% e il 2.15% del reddito netto soggetto ad AVS.

Nonostante la firma con riserva del rapporto commissionale, che sarà eventualmente sciolta in base agli esiti del voto sui due emendamenti, il gruppo PS non rimette certamente in questione gli altri contenuti, numerosi e importanti, della nuova LAF.

⁸ Angelica Lepori e Christian Marazzi, *Forme del lavoro e qualità della vita. Inchiesta sugli effetti sociali della flessibilità del mercato del lavoro in Ticino*, 2002, Canobbio, SUPSI.

PINOJA G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO UDC - A livello federale, malgrado la sua opposizione iniziale, l'UDC ha democraticamente accettato la volontà popolare. Approviamo pertanto sia la nuova LAF, sia la sua introduzione anticipata al 1° gennaio 2008. Non condividiamo però gli emendamenti proposti dal PS, in particolare quello che vorrebbe concedere ai lavoratori indipendenti il diritto agli assegni familiari; a livello federale si sta già studiando una soluzione, per cui è inutile anticipare i tempi, rischiando poi di dover nuovamente correggere il tiro. Siamo contrari anche all'emendamento del PPD; se da una parte comprendiamo tale richiesta pensando agli indipendenti con redditi modesti, dall'altra crediamo che questa categoria abbia più possibilità di gestire la propria attività rispetto ai salariati. In altre parole, gli indipendenti hanno maggiori opportunità di giustificare le proprie spese; ciò significa che, a confronto di reddito, quello di questi ultimi è sicuramente migliore. Non riteniamo inoltre corretto che parte degli indipendenti, con reddito superiore al limite indicato, debba pagare senza ottenere alcun assegno. A nostro avviso, l'AVS costituisce già un organo di solidarietà sufficiente.

A nome del gruppo UDC, vi invito quindi ad aderire al rapporto commissionale, ma a respingere gli emendamenti proposti dal PS e dal PPD.

SAVOIA S., INTERVENTO A NOME DEI VERDI - Porto l'adesione dei Verdi sia al rapporto commissionale, sia ai tre emendamenti.

La perequazione degli oneri tra le CAF è senz'altro necessaria. L'emendamento del PS, che non intaccherebbe la concorrenza tra queste ultime, propone un meccanismo razionale che consentirebbe di rendere più trasparente una situazione contraddistinta da disuguaglianze.

Anche il sottoscritto, come il collega Gianni Guidicelli, preferisce parlare non di maggiori costi bensì di un investimento a favore delle famiglie, che devono essere sostenute in un momento in cui si sta verosimilmente avvicinando un periodo di crisi. A tal proposito, vorrei ritornare sulla questione dei lavoratori indipendenti, una categoria che più di altre è esposta all'evoluzione della congiuntura. Al suo interno si trovano realtà estremamente diverse – alcuni vivono in condizioni di agiatezza, altri incontrano notevoli difficoltà finanziarie – che rendono difficile l'adozione di misure omogenee. I Verdi approvano dunque l'introduzione degli assegni familiari per gli indipendenti, una proposta che – mi sembra importante rilevarlo – giunge dalla sinistra, in generale più vicina ai problemi dei salariati. Nel caso in cui l'emendamento del PS non dovesse essere accolto, sosterremo quello proposto dal PPD.

SALVADÈ G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Condividiamo pienamente l'adeguamento della LAF alla nuova LAFam, ricordando che l'aumento dell'importo degli assegni familiari è già entrato in vigore il 1° gennaio 2008.

È ora mia intenzione introdurre la questione dell'assegno di nascita, che all'interno della Lega dei ticinesi suscita pareri discordanti ma che reputo potrà ottenere consensi trasversali. Il primo impegno per la società è certamente quello di sostenere la famiglia nel bisogno. La maggior parte delle disposizioni legislative riguarda infatti i nuclei familiari in difficili condizioni economiche. Gli assegni per i figli e quelli di formazione sono però elargiti a tutte le famiglie indipendentemente dal reddito. È giusto che sia così, perché gli assegni per i figli e quelli di formazione – che, a differenza degli assegni integrativi e di prima infanzia nonché del rimborso della spesa di collocamento, coprono soltanto una

minima parte dei costi – costituiscono tra l'altro un segnale che il fatto di mettere al mondo figli è non solo bello, ma anche utile. A tal proposito ho notato che sia il Governo sia la Commissione della gestione e delle finanze hanno velocemente liquidato gli assegni di nascita e di adozione, la cui introduzione non è resa obbligatoria dalla nuova LAFam, adducendo ragioni di risparmio.

Dopo il cosiddetto "baby-boom", che ha toccato il suo apice nel 1964 (2.68 figli in media per donna), il tasso di fecondità ha registrato una costante flessione fino alla metà degli anni Settanta (1.5 figli per donna); a prescindere da variazioni di trascurabile entità; da allora esso è rimasto stabile. Durante gli anni Novanta, la fecondità delle cittadine svizzere ha subito un'ulteriore diminuzione, compensata almeno in parte dalle donne di nazionalità straniera. Dunque – non me ne vogliano gli altri membri della Lega dei ticinesi – la Svizzera deve il parziale ricambio generazionale – parziale perché il livello di sostituzione è raggiunto quando le donne mettono al mondo circa 2.1 figli (nella Confederazione, 1.47 figli nel 2007) – della sua popolazione agli stranieri. Il Cantone Ticino (1.28 figli per donna nel 2007) occupa attualmente la penultima posizione a livello nazionale (ultimo Basilea Città con 1.22 figli per donna).

Ritardare il momento del matrimonio e della nascita del primo figlio, nonché avere pochi bambini fa oramai parte di una cultura in cui l'efficienza, l'indipendenza e il realizzarsi principalmente attraverso la professione sono caratteristiche sempre più diffuse. Anche l'aspetto finanziario può però giocare un ruolo importante; lo stipendio percepito in alcune professioni non è – scandalosamente – sufficiente, per cui entrambi i genitori sono costretti a lavorare. Anche quando i redditi sono elevati, la doppia auto e le vacanze possono avere il loro peso sul budget domestico. Mettere al mondo un figlio o adottare un bambino può quindi diventare molto difficile.

L'ente pubblico (il Cantone e i Comuni) può creare condizioni idonee per favorire l'insediamento di famiglie con un'intelligente pianificazione del territorio e, non da ultimo, con aiuti finanziari. La Francia si è contraddistinta in questi ultimi anni per un'efficace politica di sostegno alla natalità, tra l'altro attraverso incentivi economici. Lo scopo degli assegni di nascita e di adozione è appunto quello di sostenere le famiglie ad affrontare le prime spese urgenti dovute alla nascita di un figlio o all'adozione di un bambino.

Non ho voluto agire in maniera provocatoria presentando oggi un emendamento, tra l'altro per non ostacolare il dibattito. È però mia intenzione inoltrare una mozione, che mi permetto di far circolare ora, affinché il Consiglio di Stato torni sui suoi passi e introduca gli assegni di nascita e di adozione.

BERTOLI M. - Pur condividendo il principio di questa riforma, reputo vi siano alcune mancanze cui si potrà ovviare approvando gli emendamenti proposti dal PS.

Al giorno d'oggi non ha più senso stabilire una differenza tra salariati e lavoratori indipendenti. Esistono salariati con stipendi elevati e indipendenti che vivono in condizioni economiche difficili. Attribuire un assegno familiare a un alto funzionario o a un manager di banca ma non a un imbianchino rappresenta tanto una palese contraddizione quanto una grande ingiustizia. Non bisogna poi scordare che in seno alla categoria degli indipendenti esistono differenze estremamente artificiose: ad esempio un imbianchino può svolgere la propria professione come indipendente oppure fondare una società a garanzia limitata (Sagl), divenendo quindi di fatto un dipendente.

Per quanto concerne l'ambito degli assegni familiari, il Cantone Ticino è sempre stato all'avanguardia sul piano nazionale; ad esempio il suo sistema degli assegni familiari complementari è stato preso a modello a livello federale. Anticipando di un anno l'entrata

in vigore dei nuovi importi degli assegni per figlio e di formazione, il Gran Consiglio ticinese ha inoltre dimostrato di voler procedere più rapidamente rispetto alle Camere federali. Non accogliere oggi l'emendamento del PS costituirebbe perciò un pericoloso segnale di controtendenza. In tal senso non condivido le argomentazioni, già sentite nel 1996 in occasione dell'introduzione degli assegni familiari di complemento, secondo cui bisogna attendere le decisioni di Berna prima di agire⁹. Esiste semmai una motivazione di natura finanziaria relativa al principio contributivo; tuttavia se lo accettiamo per i salariati, non possiamo non approvarlo anche per gli indipendenti. Non è coerente evocare costantemente il principio "un figlio, un assegno" e poi stabilire diversi diritti tra i figli dei lavoratori indipendenti e quelli dei salariati.

Vi invito pertanto ad accogliere l'emendamento del PS a favore degli indipendenti, il quale si inserisce perfettamente nell'attuale sistema che prevede due tipologie di assegni: da un lato quelli ordinari (di base) elargiti a tutte le famiglie con figli, dall'altro quelli di complemento che consentono di fornire un aiuto mirato alle famiglie meno abbienti. Il Ticino potrebbe così continuare a figurare tra i Cantoni più progressisti sul piano sociale.

MARTIGNONI B. - Come deputato indipendente, ma anche quale cittadino padre di famiglia, vorrei invitare il Gran Consiglio ad accogliere la globalità della riforma legislativa che rafforza il sistema degli assegni familiari. Si tratta in pratica di apportare alcune modifiche a un sistema che non teneva sufficientemente in considerazione tutte le componenti della società; è un passo supplementare assolutamente necessario, considerando anche l'attuale congiuntura economica. Appoggerò quindi l'emendamento del PS, subordinatamente quello del PPD. Anche nel presente caso si può parlare di un solido investimento per il futuro; una società in grado di dare udienza alle sue fresche e giovani componenti è una società che è in crescita, che sa rivolgere uno sguardo al futuro e che costruisce su di una risorsa irrinunciabile. Rivolgendomi a coloro che sosterranno, come il sottoscritto, l'odierna novella legislativa, posso affermare di sentirmi orgoglioso di concorrere da questo profilo in favore della socialità nel Cantone Ticino.

PESENTI P., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ -

La nuova LAFam, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, è stata accolta il 26 novembre 2006 da quasi il 76% dei votanti nel Cantone Ticino. Su istanza del Parlamento e in risposta a due atti parlamentari, ne era stata messa in vigore anticipatamente (1° gennaio 2008) la parte più significativa, cioè quella che per i salariati ha portato a 200 franchi al mese l'assegno per i figli e a 250 franchi al mese l'assegno di formazione. Dato che uno degli intenti della LAFam è quello di uniformare in tutti i Cantoni il supporto finanziario alle famiglie, avevo insistito su un aspetto fondamentale per il Ticino. La LAF, riconosciuta in Svizzera come modello, prevede due tipologie di assegni:

- gli assegni ordinari, cioè l'assegno per figli e l'assegno di formazione;
- gli assegni di complemento, ossia l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia, ai quali si è aggiunto, in occasione della prima revisione della LAF (nel 2002), il rimborso della spesa di collocamento del figlio, un'ulteriore misura di sostegno alle famiglie per consentire di conciliare il ruolo di genitore con l'esercizio di un'attività lavorativa.

Gli assegni di complemento hanno consentito e consentono di fornire un aiuto

⁹ Cfr. *Raccolta dei verbali del Gran Consiglio*, sessione primaverile 1996, pp. 720-750 e 752-775 ("Introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia").

estremamente mirato – e non ad annaffiatoio – alle famiglie meno abbienti, a quelle dove i genitori lavorano e ai bambini affinché non crescano in un contesto di povertà; lo studio della SUPSI, ripreso nel messaggio governativo n. 5891 del 27 febbraio 2007 sulla seconda valutazione della LAF, lo ha evidenziato in modo chiaro.

Anche se benvenuta in quanto stimolo positivo, non si può non ricordare che LAFam, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, è volta a uniformare gli assegni familiari ordinari, nel senso di riconoscerli indipendentemente dal reddito della famiglia. Già il 19 dicembre 2007, quando il Gran Consiglio ha votato l'entrata in vigore anticipata di una parte della LAFam¹⁰, avevo indicato che sono gli assegni di complemento e non quelli ordinari a essere efficaci per combattere situazioni precarie che possono sorgere nelle famiglie con figli. Un figlio non deve mai diventare causa di povertà: questo è stato e rimane il nostro imperativo politico numero uno.

Oggi siete chiamati a pronunciarsi sull'entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, di una nuova LAF. Con la prima parte del disegno di legge il Consiglio di Stato vi propone le necessarie norme di applicazione e complemento della LAFam per quanto concerne gli assegni ordinari. Con la seconda parte, invece, si riprendono sostanzialmente le disposizioni della legge attuale relative alle prestazioni familiari cantonali. Come è emerso dal dibattito odierno e dagli emendamenti su cui dovrete esprimervi, tre sono gli aspetti ancora controversi:

1. il riconoscimento dell'assegno familiare nel caso in cui il salariato sia inabile al lavoro per causa di malattia o di infortunio;
2. l'introduzione di un sistema di perequazione degli oneri tra le diverse CAF nell'ordinamento sugli assegni familiari ai salariati;
3. l'estensione del diritto agli assegni alla categoria dei lavoratori indipendenti (due varianti di emendamento).

Per quanto concerne il primo aspetto, il rapporto commissionale propone di andare al di là di quanto previsto dalla legislazione federale e di riconoscere il diritto all'assegno familiare fino a dodici mesi dopo l'inizio dell'inabilità lavorativa (per infortunio o per malattia). A mente del Consiglio di Stato, vorrei rilevare che l'estensione a dodici mesi potrebbe essere giustificata solo in caso di inabilità al lavoro per malattia (e non per infortunio), poiché la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni [LAINF, RS 832.20] – obbligatoria per tutti i datori di lavoro – prevede che all'indennità per perdita di guadagno versata dall'assicuratore infortuni si aggiunga un supplemento se il lavoratore ha figli. In pratica si propone di versare al salariato inabile al lavoro per infortunio due assegni per figlio. Il Governo ritiene che ciò sia contrario alla logica della LAFam, secondo cui per uno stesso figlio deve essere versato soltanto un assegno; di questi tempi, non è inoltre giustificato caricare i datori di lavoro di ulteriori spese.

L'introduzione della perequazione degli oneri tra le varie CAF nell'ordinamento sugli assegni familiari ai salariati, oggetto di un emendamento del PS, graverebbe ulteriormente sui datori di lavoro, già chiamati a pagare un contributo supplementare dello 0.15% sulla loro massa salariale per partecipare al finanziamento degli assegni integrativi. Il Governo vi esorta quindi a valutare attentamente il seguente aspetto: l'introduzione della perequazione degli oneri rischia di rimettere in discussione il finanziamento degli assegni integrativi, che costituiscono un fattore strategico di politica familiare sicuramente più rilevante per il Cantone Ticino e per una socialità mirata.

A proposito del riconoscimento degli assegni familiari ordinari agli indipendenti, la Confederazione ha deciso di lasciare la decisione ai Cantoni. Il Consiglio di Stato ritiene

¹⁰ Cfr. *Raccolta dei verbali del Gran Consiglio*, anno 2007/2008, pp. 2826-2827.

che per il momento sia necessario rinunciare a questa estensione – un parere condiviso dalla Commissione della gestione e delle finanze. L'emendamento del gruppo PS propone di accordare il diritto agli assegni familiari ordinari anche ai lavoratori indipendenti, a contare dal 1° gennaio del 2010. Certo, molti indipendenti sono piccoli artigiani che incontrano maggiori difficoltà economiche rispetto a numerosi salariati; bisogna però ricordare come gran parte degli indipendenti ricevano già gli assegni di prima infanzia e di integrazione. Inoltre, a livello federale è già allo studio l'elaborazione di un progetto di legge che, in risposta all'atto parlamentare di Hugo Fasel, prevede di estendere il diritto agli assegni familiari agli indipendenti; sembra quindi prematuro che il Cantone Ticino prenda una decisione prima di conoscere gli intenti della Confederazione. Non da ultimo, il Consiglio di Stato considera che se dovessimo accordare tale diritto agli indipendenti, questi ultimi sarebbero tenuti a finanziarli; in tal senso, vorrei ricordare che nell'ambito dell'introduzione della LAF a metà degli anni Novanta, la stessa categoria aveva dichiarato di non essere interessata all'ipotesi.

JELMINI G., RELATORE - Il 24 marzo 2006 le Camere federali hanno approvato la LAFam, contro la quale è stato presentato un referendum respinto a larga maggioranza dal popolo e dai Cantoni il 26 novembre 2006 (a favore della LAFam). L'esito particolarmente felice della votazione nel Ticino – Cantone che ha sempre dimostrato particolare sensibilità in materia di politica familiare – con il 75.8% di consensi ha suggerito alla maggioranza del Gran Consiglio di anticipare di un anno l'entrata in vigore della LAFam (1° gennaio 2008) per quanto concerne i nuovi importi dell'assegno di base (200 franchi mensili per figlio) e dell'assegno per figli in formazione (250 franchi mensili). Approvare oggi il messaggio governativo e il rapporto commissionale significa adeguare l'attuale LAF in vista dell'entrata in vigore della nuova LAFam.

Dopo la presentazione del messaggio governativo il 27 maggio 2008, l'apposita Sottocommissione si è riunita più volte durante l'estate. La Commissione della gestione e delle finanze ha voluto presentare il rapporto in tempo utile per rispettare i termini imposti dalla LAFam. Essa prevede alcune prestazioni obbligatorie, che devono essere inserite negli ordinamenti cantonali:

1. Gli assegni per i lavoratori salariati

La nuova normativa introduce il principio "un figlio, un assegno". A differenza dell'attuale LAF, la LAFam riconosce assegni interi indipendentemente dal grado di occupazione del genitore. Si tratta sicuramente dell'elemento più importante e innovativo della riforma. L'unica condizione posta è che il salario del titolare del diritto sia pari ad almeno la metà dell'importo annuo della rendita ordinaria completa minima di vecchiaia dell'AVS, che corrisponde oggi a 6'630 franchi all'anno.

L'assegno per i figli (assegno di base dell'attuale LAF) ammonta ad almeno 200 franchi mensili ed è riconosciuto per ogni figlio fino ai sedici anni oppure fino ai venti anni se presenta un'incapacità lavorativa; l'assegno di formazione (assegno per giovani in formazione dell'attuale LAF) è invece di 250 franchi mensili. Il finanziamento degli assegni familiari ha carattere contributivo. I contributi sono calcolati in percentuale sul reddito sottoposto all'AVS. I Cantoni possono decidere se riscuotere i contributi unicamente presso i datori di lavoro oppure anche presso i salariati e, in tal caso, definire la chiave di riparto tra gli stessi. Nel Ticino – come del resto in quasi tutti i Cantoni svizzeri – si vuole confermare l'attuale sistema, secondo cui gli assegni familiari (assegno per i figli e assegno di formazione) sono finanziati tramite la riscossione di un contributo a carico esclusivamente dei datori di lavoro. L'incremento della spesa per il

Cantone Ticino, valutato a circa 37.7 milioni di franchi, sarebbe finanziato con un aumento medio dell'aliquota contributiva di circa lo 0.4%.

Nel 2009 l'aliquota della Cassa cantonale per gli assegni familiari – che nel 2007 era dell'1.5% e che nel 2008 è stata portata all'1.6% per finanziare l'aumento dell'importo degli assegni da 183 franchi a 200 e rispettivamente 250 franchi – dovrebbe essere dell'1.9%. Occorre però ricordare che nel 2002 l'aliquota è stata diminuita dal 2% all'1.5%.

2) Gli assegni per le PSAL

Il diritto agli assegni familiari è riconosciuto a condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (oggi 39'780 franchi all'anno) e che non vengano percepite prestazioni complementari dall'AVS/AI. Gli assegni familiari sono finanziati dai Cantoni, i quali possono però disporre che le PSAL paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS. Nel Ticino la spesa è stata valutata prudenzialmente a circa 6.4 milioni di franchi e sarà finanziata tramite le contribuzioni a carico delle PSAL che sono tenute a versare il contributo AVS, escluse quelle che pagano il contributo minimo.

La LAFam contempla anche prestazioni facoltative. Ad esempio, per quanto concerne gli assegni ordinari i Cantoni possono prevedere importi più elevati rispetto a quelli minimi previsti dalla LAFam. Il Consiglio di Stato ha deciso di confermare l'importo di 200 franchi per l'assegno per figli e di 250 franchi per l'assegno di formazione, sia per motivi di sopportabilità finanziaria, sia perché le famiglie meno abbienti sono sostenute dagli assegni familiari di complemento; tale soluzione è condivisa dalla Commissione. Per le medesime ragioni, nel disegno di legge cantonale sono esclusi l'assegno di nascita (versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno) e quello di adozione (attribuito per ogni minorenni accolto).

Assai più complesso il discorso sugli assegni familiari per gli indipendenti. La LAFam lascia ai Cantoni la facoltà di decidere se accordare loro tale diritto e, in caso affermativo, di determinare le regole di finanziamento e di assoggettamento. Nel rapporto commissionale si trova una tabella sulle scelte operate da alcuni Cantoni, in particolare per quanto concerne il modello di finanziamento adottato e l'eventuale aliquota contributiva posta a carico degli indipendenti; si può constatare la difficoltà di questa operazione. Per il Cantone Ticino, il costo di un'eventuale estensione del diritto agli assegni di famiglia ai lavoratori indipendenti ammonterebbe a 16.9 milioni di franchi (valutazione teorica calcolata in base al numero dei figli degli indipendenti). Dal profilo del finanziamento, qualora fosse accolto il principio dell'estensione, si giustificerebbe il fatto di porre la relativa spesa a carico degli indipendenti medesimi. Nelle assicurazioni sociali e nella sicurezza sociale in generale vige infatti il principio del finanziamento contributivo e, a questo proposito, non vi sarebbero motivi validi per optare per un modello di finanziamento differente.

Le ragioni per riconoscere gli assegni anche agli indipendenti sono state indicate in modo chiaro ed esauriente dai colleghi Gianni Guidicelli, Raoul Ghisletta, Sergio Savoia e Manuele Bertoli. Il Consiglio di Stato propone di non procedere in tal senso, poiché la legislazione ticinese prevede già gli assegni di complemento. L'estensione del diritto agli assegni familiari ai lavoratori indipendenti è inoltre in fase di approfondimento a Berna; la Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS) delle due Camere federali ha recentemente accettato l'iniziativa del Consigliere nazionale Hugo Fasel. La Sottocommissione preposta all'elaborazione di un rapporto su questo atto parlamentare si riunirà il 22 ottobre e il 19 novembre 2008 e la votazione in Consiglio nazionale avverrà, salvo imprevisti, nel corso della sessione estiva del 2009. Anche la maggioranza della

Commissione della gestione e delle finanze ha ritenuto di seguire la linea del Consiglio di Stato.

Secondo Gianni Guidicelli, la sua proposta – divenuta nel frattempo un emendamento del gruppo PPD – di limitare il diritto agli assegni familiari a coloro che percepiscono un reddito imponibile pari a quello riconosciuto per le PSAL, quindi non superiore al 150% di una rendita massima completa AVS (circa 40 mila franchi all'anno), avrebbe un duplice vantaggio:

- l'assegno verrebbe erogato unicamente a chi ne ha veramente bisogno;
- l'aliquota (il contributo a carico degli indipendenti) sarebbe più contenuta.

Il collega Guidicelli, malgrado la maggioranza della Commissione lo abbia invitato, soprattutto per questioni di natura tecnico-giuridica, a voler presentare un'iniziativa parlamentare generica, manterrà il proprio emendamento.

Il diritto all'assegno in caso di malattia e infortunio costituisce un'altra prestazione facoltativa; l'attuale LAF dispone che in tal caso esso sia garantito per dodici mesi. In ossequio alla LAFam, il Cantone ha la facoltà di mantenere lo stesso periodo oppure di ridurlo a tre mesi: il Governo propone di attenersi a quest'ultima variante, peggiorando quindi le condizioni. Il parametro dei tre mesi corrisponde in effetti a quello più alto previsto dalle diverse scale (bernese, zurighese e basilese) prese in considerazione dall'art. 324a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO), per il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario al lavoratore impedito a esercitare la sua attività. La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze ritiene che debba essere mantenuta la normativa attualmente in vigore (periodo di dodici mesi); non esiste infatti alcun motivo per estinguere il diritto all'assegno dopo tre mesi proprio in un momento in cui l'indennità che riceve la persona inabile è generalmente già inferiore allo stipendio (di norma l'80%). In caso di infortunio, l'infortunato riceve l'assegno limitatamente all'80% dall'assicuratore LAINF; si tratta di riconoscere la differenza del 20% per la durata massima di dodici mesi, esattamente come accade oggi. Le osservazioni avanzate dalla Direttrice del DSS non possono essere condivise. La soluzione proposta dal Governo rischierebbe inoltre di penalizzare le famiglie con un solo reddito. In presenza di doppi redditi, terminato il periodo nel quale la persona inabile al lavoro ha ancora diritto all'assegno, il diritto alla prestazione familiare potrebbe essere recuperato dall'altro coniuge anche se dovesse lavorare a tempo parziale, dato che con la nuova LAFam l'assegno integrale viene riconosciuto indipendentemente dal grado di occupazione. La Commissione, per questi motivi, chiede la conferma del periodo di estensione attualmente in vigore, cioè dodici mesi nel caso di inabilità lavorativa per malattia o infortunio.

Per quanto concerne l'emendamento del PS sulla perequazione degli oneri tra le CAF, mi esprimerò più tardi.

A nome della Commissione della gestione e delle finanze, vi invito sia ad approvare la nuova LAF unitamente alle modifiche contenute nel decreto di legge annesso al rapporto commissionale, sia a voler evadere gli atti parlamentari presentati il 27 giugno 2002 da Gianni Guidicelli¹¹ e il 23 giugno 2003 da Raoul Ghisletta¹².

In conclusione, vorrei rivolgere un ringraziamento particolare ad Anna Trisconi e a Carlo Marazza per la preziosa assistenza che hanno garantito alla Sottocommissione e in particolare al relatore.

¹¹ Iniziativa parlamentare elaborata: *Per la modifica dell'art. 22 cpv. 3 della legge sugli assegni di famiglia (portare il diritto agli assegni di formazione dai 20 anni di età del figlio ai 25 anni)*, Gianni Guidicelli, 27.06.2002.

¹² Iniziativa parlamentare elaborata: *Modifica dell'art. 3 della legge sugli assegni di famiglia (eliminare la penalizzazione illogica per alcune famiglie ricostituite)*, Raoul Ghisletta, 23.06.2003.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta all'unanimità dei 75 voti espressi.

È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge annesso al rapporto commissionale.

Sono menzionati a verbale solo gli articoli oggetto di discussione o di proposte di modifica.

Articolo 2

- Emendamento presentato dal gruppo PS e da Gianni Guidicelli per il gruppo PPD

Art. 2 cpv. 1 lett. c (nuova)

c) ai lavoratori indipendenti.

GHISLETTA R. - L'emendamento del PS per l'estensione degli assegni familiari ai lavoratori indipendenti – senza limiti di reddito, in quanto tutti devono versare un contributo – trae origine da un atto parlamentare presentato nel 2002 da Erto Paglia e dal sottoscritto¹³ e dai risultati di uno studio della SUPSI, già citato in precedenza, che mostra come nel Cantone Ticino il 50% circa degli indipendenti dichiara un reddito lordo inferiore a quattromila franchi al mese. È vero che su questo oggetto sono in corso approfondimenti a livello federale (iniziativa parlamentare del Consigliere nazionale Hugo Fasel); i tempi rischiano tuttavia di allungarsi notevolmente, senza dimenticare che potrebbe materializzarsi un rifiuto da parte del Consiglio degli Stati.

Per uniformità di trattamento con i salariati e le PSAL, il gruppo PS ritiene sia giusto estendere il diritto agli assegni ordinari anche agli indipendenti, il 90% dei quali, come calcolato dall'IAS su nostra richiesta, non percepisce gli assegni di complemento. I costi a loro carico sarebbero inoltre sostenibili (contributo valutato tra il 2% e il 2.15% del reddito netto soggetto ad AVS).

GUIDICELLI G. - Interverrò sulla mia proposta, che prevede perlomeno di riconoscere il diritto agli assegni di famiglia ai lavoratori indipendenti che non raggiungono un determinato reddito, solo nel caso in cui non fosse accolto l'emendamento del gruppo PS, eventualità che non auspico. Sottoscrivo pienamente le motivazioni di Raoul Ghisletta. Non esiste infatti alcuna differenza tra il figlio di un indipendente e quello di un salariato; entrambi hanno la medesima dignità.

¹³ Iniziativa parlamentare generica: *Introduzione di assegni figli di base, di formazione e per giovani invalidi anche per i lavoratori indipendenti*, Raoul Ghisletta ed Erto Paglia, 04.11.2002.

ORELLI VASSERE C. - Anche se ripeterò alcune argomentazioni, credo sia importante sentire una voce femminile su questo tema. La LAFam – un'ottima legge – ha portato all'unificazione su scala nazionale delle condizioni di accesso agli assegni familiari per i salariati e per le PSAL. A mio avviso, si è tuttavia realizzata un'armonizzazione incompleta, perché ne sono esclusi i lavoratori indipendenti. Non accogliendo l'emendamento presentato dal gruppo PS, riproporremmo sul piano cantonale questa mancata armonizzazione che pure era uno degli obiettivi iniziali e centrali della LAFam stessa. L'assoggettamento degli indipendenti, come già ricordato, è a livello nazionale il tema dell'iniziativa parlamentare depositata da Hugo Fasel. Il testo che accompagna il nostro emendamento, fornendone le motivazioni, spiega in termini esaustivi perché è necessario che il Ticino si allinei oggi a quei Cantoni che già riconoscono gli assegni familiari agli indipendenti, fungendo così anche da stimolo a un'accelerazione del dibattito sul piano federale, che dovrebbe tra l'altro svolgersi in questi giorni.

A me preme ora fornire una risposta ulteriore a chi avanza l'obiezione – sentita anche in Commissione della gestione e delle finanze – per cui oggi i socialisti si troverebbero a rappresentare i bisogni dei ricchi, proponendo cioè l'equazione "lavoratore indipendente uguale ricco o comunque e sempre benestante". La realtà è invece diversa, come dimostrano i dati riportati nel testo accompagnatorio all'emendamento del PS, che a sua volta li riprende dall'iniziativa parlamentare generica presentata da Raoul Ghisletta e da Erto Paglia nel 2002. In un'interrogazione presentata il 4 luglio 2008 ("Lavoratori indipendenti al margine di alcune prestazioni sociali?"), anche il collega Guidicelli afferma, sulla base di uno studio del 2006, che il gruppo professionale più a rischio di povertà è quello degli indipendenti senza impiegati. Lo studio della SUPSI del 2002 permette di mettere in luce in maniera ancora più precisa la figura del lavoratore indipendente nel Ticino e di delinearne i contorni al di là dei luoghi comuni.

Sul piano nazionale, per il quale esistono cifre più precise, si può rilevare che:

- i lavoratori indipendenti sono circa il 15% delle persone che esercitano un'attività lucrativa, pari a circa 560 mila persone; tra queste, 160 mila sono impiegati della loro ditta e hanno pertanto diritto agli assegni familiari. In Svizzera 400 mila persone attive sono dunque escluse dagli assegni familiari, evidentemente se hanno figli.
- la maggior parte degli indipendenti in Svizzera ha un salario tra i 50 mila e gli 80 mila franchi annui, come i lavoratori dipendenti; il salario medio ammonta a 72 mila franchi, circa tremila in meno di quello dei salariati.
- la percentuale delle persone che hanno una cattiva remunerazione è nettamente superiore presso gli indipendenti che presso i salariati.
- un quarto degli indipendenti svizzeri non è coperto dal secondo e terzo pilastro.
- un terzo circa percepisce un sussidio di cassa malati a fronte del 17% circa dei dipendenti.

Da una parte vi sono lavoratori indipendenti che hanno certamente una situazione professionale stabile, redditi medio alti e una buona formazione; dall'altra, tuttavia, esistono molti lavoratori autonomi con posizioni più precarie e un livello di reddito medio basso. Non risponde certo ai principi di giustizia ed equità privarli di un aiuto concreto e significativo al loro budget familiare. Vi invito pertanto a voler accogliere l'emendamento presentato dal gruppo PS.

SALVADÈ G. - Il gruppo della Lega dei ticinesi è contrario all'emendamento del PS, innanzitutto perché risulta poco chiaro il modo in cui saranno finanziati gli assegni familiari per i lavoratori indipendenti. Inoltre, prima di agire sul piano cantonale, sarebbe

auspicabile attendere le decisioni delle Camere federali. La maggior parte dei deputati della Lega dei ticinesi potrebbe però votare a favore dell'emendamento del PPD, in quanto introdurrebbe gli assegni familiari unicamente per gli indipendenti con redditi medio bassi.

BERTOLI M. - Esiste una certa confusione. L'emendamento all'art. 2 introduce il principio dell'attribuzione degli assegni familiari ai lavoratori indipendenti. I deputati che sono favorevoli a una delle due versioni (del PPD o del PS) devono quindi approvarlo; quando si discuterà degli emendamenti all'art. 41 potranno poi votare l'approccio che preferiscono.

PESENTI P., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - Come ho già avuto modo di precisare, il Governo propone di aspettare le decisioni che saranno prese, probabilmente entro breve tempo, a Berna. Ricordo inoltre che i lavoratori indipendenti con redditi medio bassi sono già sostenuti tramite gli assegni di complemento. Occorrerebbe infine sapere con certezza se questa categoria sia effettivamente d'accordo di accollarsi nuovi oneri per finanziare gli assegni ordinari.

JELMINI G., RELATORE - La maggioranza della Commissione, condividendo il parere del Governo, preferisce attendere i risultati cui giungeranno le Camere federali.

GUIDICELLI G. - In considerazione dei numerosi pareri contrari cui è confrontato l'emendamento del PS, ritengo necessario formalizzare, a nome del gruppo PPD, la proposta che prevede un'alternativa con un limite di reddito, in modo da perseguire un aiuto sociale mirato.

Rivolgendomi in particolare alla Direttrice del DSS – secondo cui i lavoratori indipendenti che incontrano difficoltà economiche sono già aiutati attraverso gli assegni di complemento – vorrei precisare che esiste una certa differenza tra il ricevere assegni familiari ordinari in base al principio "un figlio, un assegno" e il richiedere determinate prestazioni assistenziali. Bisognerebbe tra l'altro comprendere – si tratta di uno degli obiettivi della mia recente interrogazione appena menzionata dalla collega Chiara Orelli Vassere – che estendendo il diritto agli assegni agli indipendenti, almeno a quelli con un reddito medio basso, lo Stato potrebbe risparmiare sul piano delle prestazioni sociali.

Diversamente da quanto vorrebbe far credere il gruppo UDC, la categoria dei lavoratori indipendenti non è prevalentemente composta da persone che, avendo maggiori opportunità di giustificare le proprie spese, beneficiano di un reddito superiore a quello dei salariati. In realtà il numero degli indipendenti che si trovano in difficili condizioni economiche è in costante crescita.

GOBBI R. - L'emendamento introdurrebbe un effetto perequativo non previsto dalla legge. Esistono già gli assegni integrativi, i quali sono versati ai lavoratori che ne hanno veramente bisogno, indipendentemente dal loro statuto. L'emendamento stravolgerebbe di fatto questo equilibrio, con ripercussioni negative sulle prestazioni assistenziali.

Non sono inoltre così sicuro che gli indipendenti desiderino l'introduzione degli assegni familiari, dato che ne dovranno poi sopportare il finanziamento.

GUIDICELLI G. - Vorrei ancora ricordare che chi intende sostenere l'emendamento del gruppo PPD (art. 41) deve innanzitutto approvare il presente emendamento (art. 2).

Messo ai voti, l'emendamento è accolto con 40 voti favorevoli, 34 contrari e 4 astensioni.

Articoli 31a, 31b e 31c (nuovi)

- Emendamento presentato dal gruppo PS

- | | |
|---|---|
| O. Perequazione degli oneri fra Casse
I. Principio | <p><u>Art. 31a</u></p> <p>¹È istituita una perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari che esercitano nel Cantone.</p> <p>²Il Consiglio di Stato determina l'aliquota contributiva media cantonale e l'aliquota contributiva matematica delle Casse di compensazione per gli assegni familiari.</p> |
| II. Applicazione della perequazione | <p><u>Art. 31b</u></p> <p>¹Il Consiglio di Stato definisce l'organo competente ad applicare la perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari.</p> <p>²L'organo designato dal Consiglio di Stato è indennizzato tramite le Casse di compensazione per gli assegni familiari proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.</p> |
| III. Aliquote e meccanismo di perequazione | <p><u>Art. 31c</u></p> <p>¹L'aliquota contributiva matematica della Cassa di compensazione per gli assegni familiari corrisponde al totale degli assegni per figli e di formazione versati nell'anno precedente dalla Cassa medesima rispetto al totale della massa salariale dell'anno precedente della Cassa medesima.</p> <p>²L'aliquota contributiva media cantonale corrisponde al totale degli assegni per figli e di formazione versati da tutte le Casse di compensazione per gli assegni familiari nell'anno precedente rispetto al totale della massa salariale dell'anno precedente di tutte le Casse di compensazione per gli assegni familiari.</p> <p>³Se l'aliquota matematica di una Cassa di compensazione per gli assegni familiari è superiore all'aliquota media cantonale, la Cassa riceve la differenza all'organo designato.</p> <p>⁴Se l'aliquota matematica di una Cassa di compensazione per gli assegni familiari è inferiore all'aliquota media cantonale, la Cassa versa la differenza all'organo designato.</p> |

GHISLETTA R. - Non si tratta di una rivendicazione di natura sindacale o socialista. La perequazione dei contributi sarebbe eseguita sugli assegni versati rispetto alla massa salariale gestita dalle singole CAF. Le sue finalità sono quelle di compensare i rischi della casistica e non le eventuali disfunzioni amministrative delle CAF. Questo sistema sarà del resto applicato da ben sedici Cantoni nel 2009.

Trovo scandaloso che esista una notevole disparità tra i contributi pagati dai datori di lavoro delle diverse categorie professionali; la differenza tra il premio più basso (circa l'1%) e quello più elevato (2%) supera infatti il 100%. Molti datori di lavoro non ne sono evidentemente a conoscenza.

Mi permetto di contraddire la Direttrice del DSS: le coordinate del problema non mutano neppure se si considera il contributo supplementare dello 0.15% che i datori di lavoro devono già pagare per partecipare al finanziamento degli assegni integrativi.

VITTA C. - Ribadisco l'opposizione del gruppo PLR a questo emendamento.

Ricordo che per gran parte degli affiliati (e della massa salariale) cambierebbe poco, in quanto già oggi ben tredici CAF su 29, tra cui la Cassa cantonale per gli assegni familiari, sono allineate all'aliquota contributiva media cantonale (1.5%). Sarebbe inoltre veramente un peccato se – a seguito dell'introduzione della perequazione degli oneri – alcune CAF professionali, non potendo più conservare un tasso vantaggioso (attualmente inferiore alla media cantonale), chiudessero la loro sede ticinese ed entrassero in quella nazionale.

BERTOLI M. - In più ambiti si stanno compiendo sforzi per accrescere la trasparenza a livello di costi e di prezzi. Introducendo la perequazione degli oneri tra le CAF, sarebbe possibile distinguere tra le spese dovute ai rischi della casistica e i costi puramente amministrativi, in alcuni casi eccessivi. A tal riguardo i dati mostrano chiaramente come esistano CAF assai più efficaci di altre.

PESENTI P., DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - Mi limito a ribadire che l'introduzione della perequazione degli oneri tra le CAF, visto che comporterebbe ulteriori spese per i datori di lavoro, rischia di compromettere il finanziamento degli assegni integrativi, uno strumento fondamentale per svolgere una politica sociale mirata.

JELMINI G. - La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze condivide le argomentazioni del Governo.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 24 voti favorevoli, 52 contrari e un'astensione.

Capitolo terzo bis: Indipendenti (nuovo titolo)

Articolo 41a (nuovo)

- Emendamento presentato dal gruppo PS

Art. 41a

- A. Condizioni del diritto
- ¹*I lavoratori indipendenti hanno diritto agli assegni per figli e agli assegni di formazione previsti dalla LAFam.*
- ²*È considerato lavoratore indipendente chi è definito tale dalla legislazione sull'AVS.*

- Emendamento presentato da Gianni Guidicelli per il gruppo PPD

Art. 41a

- A. Condizioni del diritto
- ¹*I lavoratori indipendenti hanno diritto agli assegni per figli e agli assegni di formazione previsti dalla LAFam alla condizione che il loro reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS, secondo la legge federale sull'imposta federale diretta.*
- ²*È considerato lavoratore indipendente chi è definito tale dalla legislazione sull'AVS.*

GUIDICELLI G. - Rispetto all'emendamento del PS, ho introdotto un limite di reddito (lo stesso di quello previsto per le PSAL) così da aiutare chi si trova effettivamente in difficoltà a livello economico.

In risposta alla Direttrice del DSS, vorrei ancora precisare che neppure ai lavoratori dipendenti abbiamo chiesto se condividessero l'introduzione degli assegni familiari. Si tratta di una scelta politica.

GHISLETTA R. - Vi invito a sostenere l'emendamento del gruppo PS, tra l'altro perché è più semplice da applicare per le CAF rispetto a quello del PPD. Non tocca ad esempio gli aspetti fiscali, che dovrebbero piuttosto riguardare altri ambiti (assegni integrativi e di prima infanzia e altri tipi di sussidi). Siccome gli assegni familiari sono finanziati da tutti i lavoratori indipendenti, trovo inoltre corretto che tutti possano beneficiarne.

Messo ai voti, l'emendamento del gruppo PS è respinto con 26 voti favorevoli, 45 contrari e 3 astensioni.

Messo ai voti, l'emendamento del gruppo PPD è accolto con 46 voti favorevoli, 28 contrari e 4 astensioni.

Articoli da 41b a 41k (nuovi)

- Emendamento presentato dal gruppo PS e da Gianni Guidicelli per il gruppo PPD

- B. Procedura**
- Art. 41b
- ¹Il lavoratore indipendente inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato.
- ²La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:
- a) sul diritto dell'indipendente agli assegni per figli o di formazione;
 - b) sull'importo degli stessi;
 - c) sulla scadenza del diritto;
 - d) sui rimedi di diritto.
- C. Casse di compensazione per gli assegni familiari**
- Art. 41c
- Sono organi d'esecuzione della legge:
- a) la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari;
 - b) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG;
 - c) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che non sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ma sono in possesso del riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008.
- D. Compiti delle Casse.**
- I. In generale**
- Art. 41d
- Le Casse di compensazione per gli assegni familiari:
- a) procedono alla fissazione e alla riscossione dei contributi presso i loro affiliati;
 - b) applicano la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;
 - c) provvedono al loro equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione;
 - d) ricevono le richieste dei loro affiliati e procedono alla necessaria istruttoria;
 - e) emanano le decisioni e le decisioni su opposizione;
 - f) gestiscono le procedure ricorsuali.
- II. Dati statistici**
- Art. 41e
- Le Casse di compensazione per gli assegni familiari tengono annualmente una statistica che indica separatamente:
- a) il numero dei propri affiliati;
 - b) il numero degli aventi diritto agli assegni per figli;
 - c) il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione;
 - d) la massa reddituale totale sulla quale sono stati riscossi i contributi nell'anno civile;
 - e) il totale dei contributi riscossi nell'anno civile;
 - f) il totale degli assegni per figli versati nell'anno civile;

- g) il totale degli assegni di formazione versati nell'anno civile;
- h) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli;
- i) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione;
- l) il totale delle spese amministrative sostenute;
- m) l'ammontare della riserva di fluttuazione.

Art. 41f

III. Cassa
cantonale

¹Oltre ai compiti enunciati dalla legge, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, sulla base delle proprie affiliazioni e di quelle comunicate dalle altre Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari, il controllo dell'assoggettamento dei lavoratori indipendenti.

²Una volta all'anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama l'attenzione degli interessati, in particolare, sull'affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla procedura.

³La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene e pubblica un elenco delle Casse per gli assegni familiari autorizzate ad applicare l'ordinamento degli assegni familiari.

⁴Per l'esecuzione di questi compiti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari riceve un indennizzo tramite le Casse di compensazione per gli assegni familiari proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

Art. 41g

E. Affiliazione

¹I lavoratori indipendenti considerati tali dalla legislazione sull'AVS si affiliano ad una Cassa di compensazione per gli assegni familiari.

²Per le condizioni, la procedura ed i termini d'affiliazione è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

Art. 41h

F. Finanziamento.
I. Contributi
degli affiliati

¹Le Casse di compensazione per gli assegni familiari provvedono alla copertura dei loro oneri tramite la riscossione di un contributo a carico dei loro affiliati.

²Il contributo è determinato in percentuale sui redditi soggetti ad imposizione AVS.

³Sono considerati oneri ai sensi della presente legge:

- a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
- b) la copertura delle spese di amministrazione;
- c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione.

II. Organi competenti	<u>Art. 41i</u> <i>La percentuale del contributo è determinata da:</i> a) <i>per le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari: dagli organi che gli statuti definiscono competenti;</i> b) <i>per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: dal Consiglio di Stato.</i>
III. Riserva di fluttuazione	<u>Art. 41j</u> ¹ <i>Le Casse di compensazione per gli assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.</i> ² <i>Il Consiglio di Stato determina l'ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione.</i>
G. Diritto suppletorio	<u>Art. 41k</u> <i>Gli articoli da 15 a 28 della legge sono applicabili nell'ordinamento sugli assegni familiari ai lavoratori indipendenti.</i>

Messo ai voti senza discussione, l'emendamento è accolto con 46 voti favorevoli, 26 contrari e 5 astensioni.

Articolo 78

- Emendamento presentato da Gianni Guidicelli per il gruppo PPD

Art. 78 cpv. 3 (modifica)

³*Essa entra in vigore il 1° gennaio 2009. Gli articoli 2 cpv. 1 lett. c) e da 41a a 41k entrano in vigore il 1° gennaio 2010.*

GUIDICELLI G. - Per consentire i necessari adeguamenti amministrativi, gli articoli sugli assegni familiari per i lavoratori indipendenti entreranno in vigore solo il 1° gennaio 2010.

Messo ai voti, l'emendamento è accolto con 47 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astensioni.

La discussione sui singoli articoli è dichiarata chiusa.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge scaturito dalla discussione parlamentare sono accolti con 53 voti favorevoli, 9 contrari e 16 astensioni.

Il Consiglio di Stato si riserva di dare la propria adesione.

15. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 17:25 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder